



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

**Introduzione del Presidente
Claudio Chiarenza**

Sintesi della relazione annessa alla deliberazione
di parifica del rendiconto 2022

Torino, udienza del 27 luglio 2023





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE
PIEMONTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

**Introduzione del Presidente
Claudio Chiarenza**

**Sintesi della relazione annessa alla deliberazione di parifica
del rendiconto 2022**

Torino, udienza del 27 luglio 2023

MAGISTRATI ISTRUTTORI

GESTIONE FINANZIARIA

Laura Alesiani

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Diego Maria Poggi

GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI

Laura Alesiani

CONTROLLI INTERNI

Massimiliano Carnia

IL PERSONALE DELLA REGIONE PIEMONTE

Fabio D'Aula

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Maria Di Vita

LA SPESA SANITARIA

Massimo Bellin

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA E GESTIONALE

GESTIONE FINANZIARIA

Andrea Cardarelli, Clara Cerruti, Mauro Croce

Santa Agosto, Patrizia Benvenuti, Fabio Coccia

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Daniela Geraldini

GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI

Mauro Croce

CONTROLLI INTERNI

Jessica Orlarey

IL PERSONALE DELLA REGIONE PIEMONTE

Fabio Coccia

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Santa Agosto

LA SPESA SANITARIA

Barbara Barattelli, Antonella Anna Levanto

Sommario

Relazione introduttiva del Presidente	1
Gestione finanziaria	9
La gestione del patrimonio.....	33
La gestione dei Fondi comunitari.....	35
I controlli interni	41
Il personale della Regione Piemonte.....	45
Le partecipazioni societarie.....	53
La spesa sanitaria.....	67

Relazione introduttiva del Presidente

Nel dichiarare aperta l'udienza, desidero prima di tutto ringraziare il Presidente del Consiglio Regionale, il Presidente della Regione ed i rappresentanti del Consiglio e della Giunta per la disponibilità dimostrata nel corso dell'istruttoria, che, svolgendosi in un arco temporale ristretto, risulta molto impegnativa sia per la Sezione di controllo sia per l'amministrazione regionale, che ha sempre prestato tempestivo e fattivo riscontro alle numerose attività istruttorie esperite. Segno inequivocabile, questo, del profondo senso delle istituzioni e del rispetto reciproco che connota, da anni, i rapporti tra la Regione e la Corte.

Vorrei tributare un particolare ringraziamento al Procuratore regionale, che rappresenta il Pubblico Ministero nell'odierna udienza, ai Vice ed ai Sostituti Procuratori Generali che ne compongono l'ufficio, per il rigore e la qualità con cui svolgono la delicata funzione di garanzia che l'ordinamento attribuisce loro.

A differenza dello scorso anno, si è deciso di celebrare l'udienza di parifica presso la sede della Corte dei conti, nell'aula delle udienze che viene normalmente utilizzata sia nell'esercizio delle funzioni di controllo, quando è richiesta la celebrazione di adunanza pubbliche o di camere di consiglio, sia nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

La decisione, consentita dal venir meno delle misure emergenziali che ne rendevano praticamente impossibile l'utilizzo, considerata la limitata disponibilità di spazio e gli obblighi di distanziamento, vuole essere il segnale tangibile della natura giuridica dell'odierna celebrazione, che non è una cerimonia inaugurale, ma un'udienza pubblica alla quale partecipano, in qualità di parti, l'amministrazione regionale, nello specifico la Giunta rappresentata dal Presidente, e il Pubblico Ministero, che rassegna le proprie conclusioni ad esito di requisitoria. Pubblicità propria dell'udienza, alla quale qualsiasi cittadino può partecipare e che realizza il principio costituzionale che la giustizia, anche nelle materie più tecniche e complesse, è sempre resa nel nome del Popolo Italiano.

L'osservazione ha certamente una valenza specifica per il giudizio di parifica in quanto, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, *“la rendicontazione costituisce presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo, in quanto assicura*

ai membri della collettività la cognizione delle modalità d'impiego delle risorse e dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale" (C. Cost., sent. 184/2016, 18/2019 e 184/2022).

Questa doverosa precisazione non mi esime dal ringraziare le autorità civili e militari che hanno inteso assistere all'udienza, e che con la loro partecipazione dimostrano l'importanza della funzione di cura dell'interesse pubblico a favore della collettività, che, nella distinzione di funzioni e competenze, accomuna l'agire di ciascuna istituzione della Repubblica.

Com'è noto, il giudizio di parificazione dei rendiconti delle regioni a statuto ordinario è stato introdotto dall'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che *"Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale"*.

Il giudizio di parifica è una delle misure, disciplinate dall'art. 1 del citato decreto-legge, espressamente previste per rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e per garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in attuazione degli artt. 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione (art. 1, comma 1).

La norma fa espresso rinvio agli art. 39, 40 e 41 del TU della Corte dei conti.

In particolare, l'art. 40 prevede che *"La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione contenziosa"*, a conferma della natura processuale in senso proprio dell'odierna udienza pubblica.

La previsione delle formalità della giurisdizione contenziosa, in assenza di uno specifico rinvio al rito applicabile o ad una specifica disciplina del relativo processo, ha da subito posto la questione delle regole processuali applicabili al giudizio di parifica, che la prassi e la giurisprudenza hanno risolto, non in modo definitivo e non senza delicati problemi

di configurazione dogmatica, utilizzando le forme di coordinamento previste e una prassi interpretativa il più possibile uniforme su territorio, applicando i principi cardine del sistema processuale (Sez. Riun., 14 giugno 2013, n. 7/SSRRCO/QMIG/13, pag. 5, riferiti all'art. 72 del r.d. n. 1214/1934 e all'art 18 del r.d. n. 1038/1933 al tempo vigenti), oggi previsti dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile), allegato 1, parte prima (disposizioni generali): il principio di effettività (art. 1), i principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo di cui all'art. 111, comma 1, Cost. (art. 4), il dovere di motivazione dei provvedimenti decisori (art. 5, comma 1), le norme del codice di procedura civile che costituiscono espressione di principi generali del processo, in quanto applicabili a questo particolare giudizio, di spiccata natura inquisitoria, che prende avvio con la presentazione, da parte del Presidente della regione, del disegno di legge di approvazione del rendiconto al fine di ottenerne la parifica e che procede, dall'inizio della fase istruttoria, su iniziativa della stessa Sezione regionale.

La Corte costituzionale, con orientamento consolidato, ha individuato nel principio del contraddittorio uno degli elementi strutturali del giudizio di parifica: *“pieno contraddittorio, sia nell'ambito del giudizio di parifica esercitato dalla sezione di controllo della Corte dei conti, sia nell'eventuale giudizio ad istanza di parte, qualora quest'ultimo venga avviato dall'ente territoriale cui si rivolge la parifica, garantito anche dal coinvolgimento del pubblico ministero, a tutela dell'interesse generale oggettivo alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente territoriale”* (tra le tante: sent. 6 luglio 2020, n. 189).

Sin dall'entrata in vigore della disciplina la Sezione delle Autonomie, con deliberazione in data 26 marzo 2013, n. 9/SEZAUT/2013/INPR, ha posto in evidenza che la pronuncia della Corte dei conti interviene prima dell'approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale di approvazione del rendiconto; che il giudizio di parificazione è espressione della funzione ausiliaria svolta dalla Corte nei confronti delle assemblee legislative, funzione propria della Corte in quanto magistratura posta al servizio dello Stato – comunità; che l'oggetto del giudizio è costituito dall'attività di parifica dei conti, ad esito del raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e la contabilità degli enti, e dall'approvazione di una relazione sul rendiconto, che potremmo definire gestionale, in cui la Corte formula le sue osservazioni sulla legittimità e regolarità della gestione e propone misure di correzione e gli interventi di riforma che

giudica necessari al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio nel tempo e di migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa (in argomento, anche Sez. Aut., Del. 14 maggio 2014, n. 14/SEZAUT/2014/INPR).

Trattasi, quindi, di due specifici momenti, distinti benché correlati, che attengono, il primo, all'accertamento della correttezza e veridicità dei dati contabili esposti nel rendiconto, quindi all'accertamento dei saldi della gestione (risultato di amministrazione, avanzo e relativi vincoli o disavanzo, verifica dell'attendibilità e affidabilità delle scritture contabili mediante campionamenti statistici, ecc...) che costituisce l'oggetto della decisione di parifica, accertamento che fa stato dei dati contabili parificati (intangibilità propria del giudicato), quindi delle risultanze del rendiconto sottoposte all'approvazione con legge del Consiglio Regionale, e che realizza la chiusura del ciclo di bilancio dell'esercizio precedente. Il secondo, costituito dalla relazione approvata e allegata alla delibera di parifica, racchiude la correlata funzione e l'esito dei controlli sulla legittimità, regolarità, efficienza ed efficacia delle gestioni esaminate, principalmente secondo le regole indicate dall'art. 3, comma 5, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, dall'art. 7, comma 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 e, per la disciplina contabile, dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che esprime il carattere ausiliario proprio del controllo sulla gestione nei confronti del Consiglio regionale, nella sua funzione legislativa, correlato al ciclo annuale del bilancio. L'analisi della gestione finanziaria contenuta nella relazione realizza, infatti, il raccordo tra la decisione di parifica e l'analisi gestionale, in quanto integra in modo minuzioso la motivazione della deliberazione di parifica, autosufficiente ma necessariamente sintetica, in attuazione del relativo principio processuale, concernente l'accertamento dei saldi (in argomento: Sez. Riun., Del. n. 7/2013, di seguito esaminata).

In relazione alle regole processuali, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con deliberazione in data 14 giugno 2013, n. 7/SSRRCO/QMIG/13, hanno statuito i seguenti principi di diritto:

“a) gli elementi e le informazioni utili alla decisione di parificazione devono essere acquisiti direttamente dalle Sezioni regionali di controllo, che sono le dirette destinatarie del flusso documentale proveniente dalle Amministrazioni;

b) per consentire l'esercizio della funzione di garanzia dell'ordinamento intestata alla

Procura regionale nella requisitoria del giudizio di parificazione, le Sezioni di controllo mettono a disposizione delle Procure regionali i dati e i documenti contabili acquisiti;

c) il contraddittorio con gli enti controllati deve essere assicurato durante tutto l'iter procedurale a partire dall'istruttoria e su tutti i temi sottoposti a verifica per essere definito, attraverso successivi affinamenti, prima dell'udienza pubblica, l'oggetto della quale va circoscritto ai soli temi e alle questioni contenuti nelle conclusioni dell'istruttoria. In tali limiti devono essere svolti gli interventi dei soggetti che partecipano all'udienza".

In sostanza, le Sezioni Riunite hanno chiarito che i poteri istruttori competono esclusivamente alla Sezione di controllo, che mettono a disposizione della Procura regionale i dati ed i documenti acquisiti, anche al fine di assicurare la parità tra le parti, e che il contraddittorio connota l'intero procedimento, a partire dall'istruttoria, che deve condurre a definire l'oggetto specifico dei temi e delle questioni sottoposti a verifica contenuti nelle conclusioni dell'istruttoria stessa, adempimento che viene attuato in sede di udienza camerale di c.d. "pre-parifica", che si svolge nel pieno contraddittorio tra le parti (Regione e Pubblico Ministero, che è parte del giudizio nell'esclusivo interesse della legge a tutela della legittima attuazione dell'ordinamento).

A questi principi si è scrupolosamente attenuta l'attività della Sezione nel presente giudizio di parifica.

Mentre l'oggetto della decisione di parifica è disciplinato dal legislatore con effetto vincolante, i controlli oggetto della relazione allegata alla delibera di parifica, avendo natura di controllo successivo sulla gestione, sono soggetti alla programmazione annuale prevista dall'art. 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20. La Sezione, pertanto, nell'ambito del programma dei controlli per l'anno 2023, approvato con deliberazione in data 20 febbraio 2023, n. 23/2023/SRCPIE/INPR, par. 3.1, ha deliberato i controlli che costituiscono l'oggetto della relazione allegata, secondo la struttura della relazione di seguito indicata.

La prima parte contiene l'analisi della gestione finanziaria della Regione nell'esercizio finanziario 2022 rappresentata nel rendiconto, con particolare riguardo alle entrate, alle spese, ai residui attivi e passivi, ai saldi, all'indebitamento, alle operazioni di ristrutturazione del debito, ai debiti fuori bilancio, alle concessioni di garanzie, alle anticipazioni di tesoreria e agli effetti che l'emergenza Covid-19 ha prodotto sul bilancio

regionale.

La seconda parte riguarda la gestione del patrimonio, con l'analisi della valorizzazione dei beni regionali e delle dismissioni immobiliari, con la verifica del rispetto dei relativi vincoli; la spesa del personale, al fine di comprendere le dinamiche salariali e la verifica del rispetto dei vincoli e delle disposizioni dettate da principi di coordinamento della finanza pubblica; il funzionamento dei controlli interni, che devono consentire la rilevazione tempestiva delle irregolarità, al fine di consentire all'amministrazione di porvi rimedio; le partecipazioni societarie, con specifico riferimento ai processi di razionalizzazione e la verifica del perimetro di consolidamento, correlato all'approvazione del bilancio consolidato; i fondi comunitari, con specifico riferimento alla chiusura della programmazione comunitaria 2014/2020 prevista per il 2023, sia con riguardo al Fondo Sociale Europea (FSE) sia con riferimento al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR).

La terza parte è riservata alle analisi che riguardano la gestione del settore sanitario, che occupa una parte rilevante, e annualmente crescite, della spesa regionale. Particolare attenzione è dedicata alla definizione del perimetro sanitario, con la verifica dei rapporti di dare - avere tra la Regione e le Aziende sanitarie, alla gestione e alla spesa di personale, monitorando specifiche forme di rapporto di lavoro e le convenzioni con le cooperative, e, infine alle iniziative assunte dalla Regione e dalle Aziende sanitarie per il recupero delle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie, anche in relazione ai ritardi che la crisi pandemica ha necessariamente arrecato alle ordinarie attività.

Non mi dilungo sui controlli svolti nelle predette materie, in quanto costituiscono l'oggetto degli interventi dei relatori.

In conclusione, rivolgo una particolare menzione di merito ai magistrati della Sezione, che hanno svolto i controlli loro affidati con grande impegno e competenza, nella consapevolezza che l'esercizio della propria funzione, con imparzialità e dedizione, porta un contributo essenziale, anche di stimolo, al miglioramento della "macchina" regionale e, quindi, allo sviluppo economico, sociale, culturale e, in definitiva, al benessere della comunità.

Un sentito ringraziamento non può che essere rivolto anche ai funzionari e al personale amministrativo che, pur in una condizione di carenza numerica, assicurano ugualmente,

con l'instancabile lavoro quotidiano e con la qualità della loro prestazione professionale, il supporto ai magistrati nell'esercizio delle molteplici funzioni che la legge affida alla Sezione regionale, attività che tutti, magistrati e personale amministrativo, svolgono con la qualità richiesta dalla necessità di assicurare i controlli nei confronti di una grande regione, qual è il Piemonte.

Un caro personale saluto rivolgo alla Presidente Maria Teresa Polito, collega di assoluto valore professionale, che ha diretto la Sezione del Controllo nei precedenti anni, con risultati entusiasmanti, ma che l'inesorabile trascorrere del tempo ha costretto, ancora nel pieno della sua instancabile attività, al collocamento a riposo per limiti di età.

Gestione finanziaria

Con la Decisione n. 101/2022 del 27 luglio 2022, assunta in sede di giudizio di parificazione dell'esercizio 2021, era stato parificato in tutte le sue componenti (conto del bilancio, dello stato patrimoniale e conto economico) il Rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2021.

Con la Legge regionale 3 agosto 2022, n. 14, recante "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021", all'art. 7, era stato accertato, al 31 dicembre 2021, un risultato di amministrazione, pari ad euro **-5.581.116.810,82**, così composto:

- a) quota residua del disavanzo al 31 dicembre 2014: euro **831.677.385,84**;
- b) quota residua del disavanzo da ricognizione straordinaria dei residui, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011: euro **1.195.132.243,71**;
- c) quota residua del disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016: euro **3.554.307.181,27¹**.

La Sezione aveva inoltre rilevato nell'esercizio 2021 il completo recupero della rata annuale del disavanzo ordinario al 31/12/2014 (euro 51.979.836,62), della rata annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario (euro 51.962.271,47) e della quota di disavanzo da restituzione FAL di euro 218.309.385,00, coerentemente con il piano di rientro; risultavano inoltre correttamente contabilizzate le partite contabili afferenti alle anticipazioni di liquidità *ex* D.L. n. 35/2013, sia per quanto riguarda la rata stanziata nella voce del disavanzo, sia per quanto attiene alla costituzione del fondo accantonato nel risultato di amministrazione.

Sinteticamente gli importi di disavanzo ancora da recuperare al termine del 2021 sono così riassumibili:

¹ Si ricorda che il disavanzo, come rilevato al primo gennaio 2015, soggiace a diverse modalità di ripiano: è previsto un ripiano trentennale per il disavanzo derivante dalle anticipazioni di liquidità e derivante dal riaccertamento straordinario ed un ripiano ultraventennale per il restante disavanzo risultante al 31 dicembre 2014.

Disavanzo 2021 da assorbire	5.581.116.810,82
<i>di cui:</i>	
Disavanzo ordinario (con ripiano decennale - dal 2018 ventennale)	831.677.385,84
Disavanzo da riaccertamento straordinario residui (ripiano trentennale)	1.195.132.243,71
Disavanzo da anticipazione di liquidità ex DL 35/2013 (ripiano trentennale)	3.554.307.181,27

Si è rilevato, inoltre, che la gestione commissariale ha esaurito la propria attività a fine 2021 a seguito di modifiche normative introdotte dal Legislatore; conseguentemente la verifica del rientro dal disavanzo per quanto concerne l'annualità 2022 ha tenuto conto del piano di rientro approvato dalla Regione con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 120-3140 del 18/02/2021, **come modificato a seguito delle nuove normative di cui all'art. 1, comma 603, della Legge n. 234/2021 con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 202-8317 del 20 aprile 2022.**

Procedendo nell'analisi dell'esercizio 2022 emerge che la Regione ha provveduto, in sede di programmazione, ad approvare il **Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.)** per il periodo 2022-2024 con apposita deliberazione del Consiglio Regionale n. 189-22651 del 21 dicembre 2021 nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011, con aggiornamento attraverso la deliberazione del Consiglio regionale n. 190-22652 del 21 dicembre 2021.

L'esercizio provvisorio è stato autorizzato per un periodo massimo di quattro mesi con la Legge Regionale n. 35 del 27 dicembre 2021.

L'approvazione del bilancio, avvenuta con L.R. n. 6 del 29 aprile 2022, pubblicata sul B.U.R. del 29 aprile 2022, è intervenuta prima della scadenza dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio.

Si rileva che la Regione ha approvato la **Legge di Stabilità 2022** con L.R. n. 5 del 29 aprile 2022.

Sul punto, il Collegio, pur rilevando che anche l'esercizio 2022 ha risentito in parte degli effetti pandemici, ribadisce che in fase di programmazione tutte le partite contabili riguardanti la competenza e la cassa devono necessariamente soggiacere a valutazioni coerenti ed attendibili in osservanza dei nuovi principi contabili e in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata che avvicina le fasi dell'accertamento

e dell'impegno con quelle delle rispettive esigibilità seguite dalle fasi di riscossione e pagamento.

Il Collegio, pertanto, in argomento, raccomanda alla Regione, per il futuro, una maggiore attenzione nell'attività di programmazione finanziaria, a cominciare dal ribadire, altresì, l'esigenza, ormai imprescindibile per le regole della contabilità armonizzata di procedere nell'approvazione del bilancio di previsione in termini maggiormente coerenti con una corretta programmazione finanziaria che, in primo luogo, considera l'anno ma con orizzonte temporale triennale; in tal senso, infatti, l'approvazione della Legge di bilancio di previsione finanziaria 2022-2024, avvenuta in data 29 aprile 2022, cioè dopo un terzo del primo esercizio preso in considerazione dal ciclo di bilancio 2022-2024, non è certo di ausilio ad una efficace programmazione finanziaria, né ad una efficace applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, che, se correttamente applicato, come si è sopra ricordato, "avvicina" la competenza alla cassa; sul punto, si auspica, quindi, che la Regione quanto prima, una volta superate anche le difficoltà legate alla pandemia che hanno caratterizzato gli ultimi esercizi finanziari, possa mettere in campo tutti i necessari strumenti organizzativi per operare senza più ritardi e in termini maggiormente efficaci. Nel **bilancio di previsione per l'esercizio 2022** si prevedono entrate e spese per complessivi euro 19.905.415.026,30 (al lordo delle entrate e spese per conto terzi e partite di giro per euro 3.425.822.275,65) in termini di competenza e per euro 24.436.416.086,69 in termini di cassa (valorizzando una cassa iniziale pari ad euro 229.498.262,51).

Lo stanziamento del disavanzo di amministrazione previsto per l'anno 2022 ammonta a complessivi euro 238.147.226,62, ed è così determinato:

- euro 51.979.836,62 quota disavanzo finanziario "ordinario";
- euro 51.962.271,47 disavanzo finanziario da "riaccertamento straordinario dei residui";
- euro 134.205.118,53 ripiano annuo disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 (art. 1, comma 603, della L. n. 234/2021).

Si osserva che le prime due quote relative all'esercizio 2022 sono stabilite dal piano di rientro del disavanzo, già adottato con Deliberazione Consiglio regionale n. 120-3140 del

18 febbraio 2021, e sono anche conformi al nuovo Piano di rientro approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 202-8317 del 20 aprile 2022.

Per quanto concerne la quota di euro 134.205.118,53, l'importo risulta coerente con quanto disposto dall'art. 1, comma 603, lettera b), della Legge n. 234/2021, che ha previsto la sostituzione dell'articolo 1, comma 458, della Legge n. 190/2014, sancendo, con decorrenza 1° gennaio 2022, la chiusura della gestione commissariale.

La nuova normativa, oltre a prevedere la chiusura della gestione commissariale ed il subentro della Regione Piemonte nei rapporti passivi da questa assunti nei confronti dello Stato, rinvia alle modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 previste dall'articolo 1, commi dal 692 e seguenti della Legge n. 208/2015 (in luogo dell'ormai superato articolo 1, comma 701, della Legge n. 208/2015, legato alle modalità specificamente previste per la Regione Piemonte in presenza della gestione commissariale).

In particolare, l'articolo 1, comma 699, della Legge n. 208/2015 prevede che il disavanzo di amministrazione derivante dalla costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 sia ripianato annualmente *"per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente"*.

La Regione ha rispettato il meccanismo introdotto dal menzionato disposto normativo, stanziando nel disavanzo l'importo di euro 134.205.118,53 pari alla quota capitale restituita nel 2021.

Lo stanziamento del disavanzo di amministrazione nei successivi esercizi 2023 e 2024 ammonta rispettivamente ad euro 232.360.215,49 e ad euro 234.134.272,37, in coerenza con il nuovo Piano di rientro approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 202-8317 sopra citata e presenta le stesse componenti già evidenziate per l'anno 2022.

In merito all'applicazione del risultato di amministrazione, la normativa dettata dall'art. 1, commi 897 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

In osservanza della succitata norma, l'Ente poteva applicare il risultato di amministrazione 2021 per un importo non superiore ad euro 103.942.108,09, vale a dire pari alle quote di disavanzo ordinario e straordinario iscritte nell'esercizio 2022 (al netto del meccanismo di ripiano del D.L. n. 35/2013).

Nella redazione del bilancio di previsione 2022-2024 la Regione ha applicato, alla voce *"Utilizza avanzo di amministrazione presunto"*, esclusivamente la quota relativa all'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013.

Successivamente nella fase di assestamento del bilancio 2022-2024 (Legge Regionale 2 agosto 2022, n. 13) l'Ente ha applicato l'importo corretto di euro 103.942.108,09 in ossequio all'art. 1, comma 897 e seguenti, della Legge n. 145/2018.

Dall'esame del **Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio** si rileva la corretta valorizzazione delle voci di bilancio rispetto ai dati del bilancio di previsione 2022-2024; come nell'esercizio precedente, viene correttamente valorizzata la voce *"di cui Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. n. 35/2013 e s.m. e rifinanz.)"* riferita al rimborso dei prestiti sia per quanto concerne la competenza che per quanto riguarda la cassa.

Si rileva che il prospetto, così come approvato dalla Regione, risulta coerente rispetto all'equilibrio complessivo rappresentato che, per sua natura, deve riportare un equilibrio finale pari a zero.

La Sezione rileva che le previsioni di bilancio consentono il raggiungimento dell'equilibrio finale nel triennio.

L'assestamento del bilancio 2022 è stato approvato con L.R. 2 agosto 2022, n. 13, ed è antecedente all'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2021, avvenuto con L.R. 3 agosto 2022, n. 14.

Si osserva che, come nell'esercizio 2021, la data di approvazione dell'assestamento consente all'Ente di adottare eventuali provvedimenti correttivi nella restante parte dell'esercizio finanziario.

Con l'articolo 4 della Legge di assestamento la Regione definisce il saldo finanziario dell'esercizio precedente rideterminato, nelle more della conclusione del giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti, coerentemente con quanto previsto dall'art.

7 della Legge Regionale n. 14 del 3 agosto 2022 di approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2021:

- Disavanzo di amministrazione euro 1.407.517.901,16;
- Recupero dell'importo di euro 5.581.116.810,82 quale somma degli importi che concorrono al recupero del disavanzo di amministrazione complessivo.

Con riferimento all'applicazione del disavanzo di amministrazione nella parte spesa del bilancio nel triennio 2022-2024, lo stesso risulta corretto ed è stato applicato per:

- euro 238.147.226,62 nell'anno 2022;
- euro 232.360.215,49 nell'anno 2023;
- euro 234.134.272,37 nell'anno 2024.

Con riferimento all'applicazione dell'avanzo nella parte entrata, si rileva, per l'esercizio 2022, uno stanziamento complessivo di euro **3.658.249.289,36** che rimane tale anche a fine esercizio 2022.

Tale importo, al netto dello stanziamento di euro **3.554.307.181,27** relativo al fondo vincolato per anticipazioni di liquidità accantonato nel disavanzo 2021, si riduce ad euro **103.942.108,09**, come già sopra indicato.

Si rileva, quindi, che la Regione ha provveduto ad applicare correttamente al bilancio 2022 la parte del risultato di amministrazione vincolata/accantonata 2021 in ossequio a quanto previsto dall' art. 1, commi 897 e seguenti, della Legge n. 145/2018 30 e in particolare:

- euro 2.709.540,30 (vincoli derivanti da leggi e principi contabili);
- euro 84.677.272,48 (per vincoli da trasferimenti);
- euro 16.555.295,31 (per vincoli attribuiti dall'Ente).

così per un totale di euro 103.942.108,09, come espresso dall'art. 5, comma 1, della Legge regionale di assestamento.

Nel sotto riportato prospetto vengono indicati i capitoli di dettaglio di entrata ad esso riferito, rielaborati dalla Sezione e desumibili dai dati definitivi del progetto di rendiconto:

Cap.	Descrizione	Stanziamiento definitivo
28	AVANZO VINCOLATO DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	81.799.352,36
32	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI	2.709.540,30
33	AVANZO VINCOLATO DA VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	16.555.295,31
38	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI - SANITÀ	2.877.920,12
	TOTALE	103.942.108,09

Si rileva che tutti i fondi sopra riportati, essendo stanziati correttamente e in applicazione di precise disposizioni normative, presentano contabilmente i requisiti per poter fornire adeguata copertura a voci di spesa ed eventualmente ai Fondi Pluriennali Vincolati.

Nel progetto di **rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2022**, approvato dalla Giunta regionale (D.D.L. n. 249 del 03/05/2023 e successivi emendamenti), relativamente alle **entrate**, si evidenzia che gli accertamenti del 2022 sono pari ad euro 15.206.614.796,00 in aumento rispetto al 2021 (euro 14.528.909.596,34).

Anche sul versante delle **spese** si riscontra un incremento degli impegni; infatti, nel 2022 gli impegni ammontano ad euro 14.957.429.640,57 rispetto ad euro 14.314.803.153,35 nel 2021.

I Fondi Pluriennali Vincolati (FPV) di entrata del 2021 ammontavano ad euro 632.498.830,86, mentre nel 2022 risultano pari ad euro 702.757.199,12; quelli di spesa del 2021 erano valorizzati per euro 702.757.199,12 e quelli del 2022 sono pari ad euro 802.798.977,02.

Dal lato della spesa, inoltre, l'esercizio finanziario 2022 si pone in linea con le tendenze registrate nel biennio precedente in termini di allocazione ed utilizzo delle risorse finanziarie regionali.

Rispetto all'impostazione seguita negli esercizi precedenti, nell'ambito delle attività istruttorie propedeutiche al giudizio di parificazione dell'esercizio 2022 si è scelto di svolgere un approfondimento sui residui passivi (non sanitari) di maggiore entità e più datati nel tempo; all'esito dell'istruttoria è emerso che gli stessi riguardano per lo più spese per lavori conclusi non ancora rendicontati o per lavori non ancora terminati. Sul punto, la Sezione ha invitato l'Ente a sollecitare le rendicontazioni mancanti e, per il

futuro, ad applicare in maniera maggiormente puntuale i principi dell'armonizzazione contabile contenuti all'art. 60, comma 2, e ss. del D.Lgs. n. 118/2011 in materia residui passivi.

Con riguardo ai pagamenti, si segnala che l'indicatore di tempestività dei pagamenti, per la parte relativa alla gestione non sanitaria, risulta in peggioramento rispetto all'esercizio 2021, pur rimanendo in campo negativo, e quindi in linea con la normativa di riferimento. L'Amministrazione Regionale, peraltro, ha ottemperato agli obblighi previsti all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione dell'I.T.P. sul proprio sito istituzionale.

In considerazione dei dati sopra riportati, l'esercizio 2022 evidenzia un **risultato di competenza** positivo, pari ad euro **149.143.377,53**, in miglioramento rispetto al 2021 (euro **143.848.074,73**).

Ricomprendendo anche l'Avanzo applicato consentito dalla vigente normativa pari ad euro 103.942.108,09, il saldo finale ammonta ad euro **253.085.485,62**, quindi in miglioramento rispetto all'esercizio 2020 (euro 217.497.460,00) ed in peggioramento rispetto all'esercizio 2021 (euro 260.360.669,06).

Si osserva come al miglioramento del risultato di competenza nel 2022 rispetto all'esercizio 2021 di circa 5,2 milioni abbiano contribuito i seguenti fattori:

- l'aumento degli accertamenti ampiamente superiore all'aumento degli impegni (per circa 35 milioni);
- il saldo dei FPV tra entrate e spese, che porta - se confrontato con l'annualità 2021 - a maggiori spese per circa 30 milioni.

Nel 2022 il risultato finale invece peggiora per poco più di 7 milioni rispetto al 2021 anche in considerazione del minore avanzo di amministrazione applicato nel 2022, che si è ridotto per oltre 12 milioni di euro rispetto al 2021.

Si evidenzia, inoltre, che il risultato di competenza di euro 149.143.377,53 risulta coerente rispetto a quanto si rileva dal prospetto degli equilibri di bilancio e dal quadro generale riassuntivo.

Per quanto concerne gli **equilibri di bilancio**, dai dati rappresentati nel progetto di rendiconto emerge che il risultato di competenza di parte corrente presenta un saldo positivo di euro 149.143.377,53, mentre quello in conto capitale presenta un saldo pari a zero, determinando un equilibrio finale di competenza pari ad euro 149.143.377,53.

Lo schema previsto per la rappresentazione degli “Equilibri di Bilancio” (allegato 10) consente, sulla scorta delle impostazioni contabili assunte dalla Regione, di osservare che:

- il risultato di competenza (voce D/1) è positivo per euro 149.143.377,53, ed anche il risultato di competenza di parte corrente è positivo per il medesimo importo;
- l’equilibrio di bilancio (voce D/2) è positivo per euro 80.418.863,81 (di cui euro 118.904.307,28 di parte corrente ed euro -38.485.443,47 di parte capitale);
- l’equilibrio complessivo (voce D/3) è positivo per euro 53.878.004,84 (di cui euro 91.562.432,31 di parte corrente ed euro -37.684.427,47 di parte capitale).

In merito si osserva che l’Ente, se da un lato è tenuto a conseguire un risultato non negativo di competenza, per altro verso deve comunque tendere a perseguire un equilibrio di bilancio ed un equilibrio complessivo positivi, che rappresentano in linea generale rispettivamente il raccordo e la copertura degli accantonamenti e dei vincoli stanziati nel bilancio, nonché la copertura delle variazioni afferenti agli accantonamenti effettuati nel rendiconto.

L’equilibrio di bilancio e l’equilibrio complessivo risultano anch’essi positivi nel 2022, in miglioramento rispetto al precedente esercizio, con riguardo al quale, invece, si erano evidenziati un equilibrio di bilancio e un equilibrio complessivo negativi (D/2 euro - 37.586.418,45 e D/3 euro - 58.215.625,17).

In argomento, la Sezione prende positivamente atto del miglioramento e raccomanda alla Regione di continuare a monitorare questo aspetto, prestando particolare attenzione all’esigenza che tutti gli equilibri di bilancio, come previsti nel nuovo prospetto, permangano positivi, con particolare riferimento all’equilibrio di bilancio e all’equilibrio complessivo rappresentativi della effettiva copertura delle risorse accantonate e vincolate, nonché delle variazioni effettuate in sede di rendiconto; e ciò anche in considerazione della particolare situazione che caratterizza l’Ente regionale, che, come noto, si trova a dover ripianare ancora un significativo disavanzo di amministrazione.

Nel 2022 il saldo delle entrate e uscite per **conto terzi** e le **partite di giro** è pari a zero.

La gestione della cassa dell'esercizio 2022 fa registrare importi complessivi di riscossioni e di pagamenti decisamente superiori rispetto all'esercizio precedente.

Si rilevano, tuttavia, riscossioni inferiori rispetto ai pagamenti, con un ammontare finale del fondo cassa 2022 di euro 95.472.607,10, in peggioramento rispetto alla consistenza finale del precedente esercizio (euro 229.498.262,51).

In merito, si raccomanda alla Regione di monitorare attentamente la consistenza della cassa, anche in considerazione della situazione finanziaria in cui si trova l'Ente, al fine di prevenire eventuali ulteriori difficoltà, attuando politiche di gestione che consentano di affrontare in anticipo problematiche importanti, come peraltro suggerito dalla stessa giurisprudenza contabile.

Si evidenzia, inoltre, che nel corso dell'esercizio 2022 il totale dei pagamenti della gestione sanitaria è stato leggermente più alto rispetto al totale delle riscossioni e anche nella gestione non sanitaria i pagamenti (euro 3.178.439.502,87) sono stati superiori agli incassi (euro 3.067.903.529,53).

La Sezione rileva la correttezza degli incassi e dei pagamenti rappresentati nel rendiconto 2022 confrontandoli con il Conto del Tesoriere trasmesso dalla Regione.

In merito alla **gestione dei residui**, quale risultante a seguito delle procedure di riaccertamento ordinario, si evidenzia che la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta regionale n. 5-6679 del 29 marzo 2023, ha approvato il riaccertamento ordinario dell'esercizio 2022, così come previsto dalla normativa vigente (art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.).

La Regione ha operato la ricognizione ordinaria su euro 2.960.735.290,05 di residui attivi ed euro 2.944.285.698,22 di residui passivi, escludendo da tale ricognizione i residui attivi e passivi riferiti al perimetro sanitario come previsto dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, nonché quelli iscritti nelle partite di giro e nei servizi conto terzi.

La Sezione riscontra che le operazioni di re-imputazione afferenti ai residui attivi e passivi hanno riguardato residui derivanti esclusivamente dalla gestione di competenza 2022.

Dall'analisi della relazione sulla gestione della Giunta regionale al progetto di

rendiconto, si evidenzia che sono state esplicitate le ragioni del mantenimento dei residui (parte non sanitaria) con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, lettera e), del D.Lgs. n. 118/2011. Viene indicato che il totale dei residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni ammonta ad euro 24.024.550,81 (in leggero aumento rispetto all'esercizio precedente in cui erano state mantenute partite pari ad euro 17.449.064,29) ed il totale dei residui passivi di analoga anzianità ammonta ad euro 69.801.606,03 (dato in aumento in riferimento all'esercizio precedente in cui i residui passivi ammontavano ad euro 44.943.422,81).

Le verifiche ed i controlli della Sezione hanno evidenziato che i residui attivi campionati sulle entrate proprie dell'Ente sono prevalentemente di recente formazione.

Sul Titolo 1 dell'entrata, a fronte di residui di 1,1 miliardi di euro, circa 1 miliardo trova collocazione tra le annualità 2022 e 2021; la stessa tendenza viene registrato sul Titolo 3 (a fronte di complessivi 352 milioni di euro di residui, circa 250 milioni sono ascrivibili agli anni 2022 e 2021).

Dall'analisi del progetto di rendiconto 2022 emerge che la Regione ha provveduto a dichiarare insussistenti partite attive iscritte a residuo per un importo complessivo di euro 556.532.853,34 (su un importo complessivo ad inizio esercizio di euro 6.924.049.432,06 che, depurato delle riscossioni e delle cancellazioni e tenendo conto di alcuni maggiori accertamenti, si attesta a fine esercizio ad euro 2.245.564.556,60).

In linea generale può osservarsi che non si rilevano importi significativi di residui attivi vetusti nel comparto non sanitario relativi alle entrate proprie (Titoli 1 e 3), a fronte, peraltro, di un FCDE piuttosto consistente di oltre 340 milioni, in aumento rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto concerne i residui attivi del comparto sanitario, soprattutto del Titolo 1, risultano ancora importi di una certa consistenza iscritti in anni precedenti; occorre, tuttavia, sottolineare che la situazione dei residui attivi sanitari è decisamente migliorata rispetto al precedente esercizio, a seguito delle avvenute regolarizzazioni nel corso dell'esercizio 2022 (nel 2021 emergevano, invece, importi significativi di residui attivi vetusti del Titolo 1 -comparto sanità -, scarsamente movimentati, per un totale di euro **3.904.518.016,79** e non oggetto di accantonamento a FCDE).

Con riguardo all'impatto economico della **pandemia da "Covid-19"**, è opportuno ricordare che, nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto 2021, era emerso in sintesi che:

- non erano stati effettuati altri trasferimenti statali a compensazione di minori entrate (la Regione evidenziava una perdita di gettito nelle due annualità 2020 e 2021 di euro 238.532.590,62, a fronte di una somma complessiva accertata a titolo di ristoro di euro 139.862.578,95, come dettagliato anche in sede di parificazione del rendiconto 2020);
- i trasferimenti dallo Stato a seguito dell'emergenza Covid nel 2021 con vincolo di destinazione erano stati accertati in euro 148.693.486,16 e riscossi in euro 148.688.994,93 (con un residuo di euro 4.491,23);
- nei vincoli del risultato di amministrazione veniva conservato l'importo di euro 16.555.295,31 ("vincoli formalmente attribuiti dall'Ente"), da utilizzare quale "bonus Piemonte", a titolo di sostegno alle PMI piemontesi per contrastare gli effetti della pandemia. Tale importo originava dal valore di euro 101.860.224,11, già vincolato nel risultato di amministrazione 2019, quale importo derivante da economie di spesa relative a rinegoziazione di mutui, e applicato al bilancio 2020 per euro 101.000.000,00. Nel corso del 2020 l'Ente aveva impegnato euro 89.463.800,00 e vincolato nel risultato di amministrazione 2020 la differenza di euro 12.396.424,11 (euro 101.860.224,11 - euro 89.463.800,00).

Con riferimento all'esame del progetto di rendiconto 2022, a seguito di vari approfondimenti istruttori ed ai riscontri effettuati dalla Sezione, in sintesi, emerge la situazione di seguito riepilogata:

- risulta una perdita di gettito tributario nel triennio 2020-2022 di complessivi euro 229.067.048,60, a fronte della somma complessiva ricevuta a titolo di ristoro nel 2020 di euro 139.862.578,95, di cui all'art. 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020.

L'Ente non ha ricevuto ulteriori ristori né nel 2021, né nel 2022, come precisato in istruttoria. Nel 2020 l'Ente a fronte dei ristori accertati in euro 139.862.578,95 per minori entrate di euro 127.292.092,71, aveva correttamente vincolato la differenza di euro 12.570.486,24 nel risultato di amministrazione.

Nel 2021 tale vincolo si era ridotto ad euro 392.966,22; a fine 2022 permangono nei vincoli euro 23.433,42 (come emerge dall'analisi del prospetto Allegato 22 a2) - Elenco analitico

delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, capitolo n. 23643 di entrata, e capitoli n. 230267, 217235, 241329 di spesa, i cui impegni sono rispettivamente pari ad euro 362.895,10, euro 5.368,00, euro 1.269,70, per complessivi euro 369.532,80);

- con riguardo ai trasferimenti dallo Stato afferenti al settore sanitario inerenti all'emergenza epidemiologica, si rinvia al Volume III parte Sanitaria della relazione annessa al giudizio di parificazione;
- i trasferimenti destinati "ad altri utilizzi" sono stati accertati e incassati in euro 11.170.635,80 e tutti impegnati tranne l'importo di euro 18.828,45 confluito in FPV, a fronte di pagamenti di euro 9.053.868,67;
- i vincoli effettuati nel risultato di amministrazione 2022 a titolo di "bonus Piemonte" sono di euro 19.267.795,31, pari ad euro 16.555.295,31 derivanti dal 2021 (e derivanti dagli originari euro 101 milioni) più euro 2.712.500,00, quale economia registrata sul capitolo n. 286840.

Si rileva, inoltre, che le somme utilizzate sulla partita riguardante il **bonus Piemonte**, nel triennio 2020-2022, ammontano ad euro 82.592.428,80, pari alla differenza fra gli originari euro 101.860.224,11 ed i vincoli registrati dall'Ente al 31/12/2022 di euro 19.267.795,31.

Per quanto concerne, poi, lo stato di avanzamento dei controlli sui bonus Piemonte è stato richiesto alla Regione di comunicare gli aggiornamenti più recenti.

La Regione, in fase di riscontro al deferimento, ha inviato una nota di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei controlli, contenente il cronoprogramma aggiornato da cui si evince che le attività finalizzate al completamento dei controlli in parola proseguiranno ancora fino a tutto novembre 2023.

Il Collegio prende atto dello stato dell'arte dei controlli svolti dalla Regione attraverso Finpiemonte S.p.A. e rinvia ulteriori verifiche al successivo esercizio finanziario in considerazione della circostanza che, come è emerso dall'ultima nota comunicata, i controlli sono ancora in itinere nel corso dell'esercizio 2023; in ogni caso si raccomanda alla Regione di procedere in termini puntuali in modo da poter definire quanto prima il quadro complessivo di tale partita contabile.

Il **risultato di amministrazione dell'esercizio 2022**, rappresentato nel progetto di rendiconto, è **negativo per euro -5.342.969.584,20 (parte disponibile)** ed è congruente con

l'ammontare del disavanzo da assorbire al termine dell'esercizio 2022 derivante dal nuovo piano di rientro.

Si evidenzia, inoltre, analizzando le voci derivanti da accantonamenti e vincoli, che il risultato disponibile, pur rimanendo fortemente negativo, è migliorato rispetto all'esercizio precedente (euro -5.581.116.810,82) per l'importo di euro 238.147.226,62.

Tale miglioramento comprende la quota di ammortamento del disavanzo da riaccertamento straordinario prevista nell'esercizio 2022 pari ad euro 51.962.271,47, del disavanzo da costituzione del fondo anticipazione liquidità (*ex* D.L. n. 35/2013) pari ad euro 134.205.118,53 e della quota del disavanzo ordinario (originatosi nell'e.f. 2014) pari ad euro 51.979.836,62, in coerenza con il piano di rientro complessivo al 31/12/2022 approvato dall'Ente; lo stesso importo viene riportato anche nel prospetto relativo al rispetto degli equilibri e nel quadro generale riassuntivo (euro 238.147.226,62).

In merito ai **Fondi accantonati e vincolati**, rappresentati nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2022, la Sezione ha proceduto ad analizzare le singole voci dettagliate nell'art. 7, commi 2, 3 e 4 del D.D.L di approvazione del rendiconto 2022.

Si rinvia alla relazione per l'analisi di dettaglio (Volume I, Capitolo XI).

Di seguito si espongono le voci più significative con le osservazioni della Sezione, sui fondi accantonati, di complessivi euro **3.861.560.349,32**, e sui fondi vincolati, di complessivi euro **150.856.632,15**.

- **Fondo crediti dubbia esigibilità**: è esposto l'importo di euro 340.100.270,37.

Su detto fondo la Sezione, in fase di istruttoria relativa al rendiconto dell'esercizio 2021, aveva chiesto specifici chiarimenti in merito alla partita dei crediti deteriorati di Finpiemonte S.p.A., riportati nel bilancio regionale nel corso dell'esercizio 2021.

In sede di parificazione dell'esercizio 2021, la Sezione prendeva atto, in particolare, della circostanza che, anche a seguito di quanto sollecitato nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019, la Regione avesse proceduto (anche se solo nel 2021) ad accertare i crediti in parola nel proprio bilancio con parallelo stanziamento di FCDE; al contempo si riservava di monitorare detta partita nei successivi esercizi, raccomandando, per il futuro, di procedere con una gestione delle partite

trasferite a Finpiemonte S.p.A. maggiormente trasparente ed ossequiosa dei principi che regolano la contabilità armonizzata ai fini di una corretta tenuta del bilancio.

La Sezione invitava la Regione a monitorare con molta attenzione l'andamento delle riscossioni su tale partita, prevedendo, nel caso in cui da tale monitoraggio fosse emerso un livello di riscossione inferiore rispetto a quello preventivato, stante anche la difficile recuperabilità dei crediti in parola, di implementare il corrispettivo FCDE.

Nell'esame del rendiconto 2022, la Sezione rileva, a seguito di approfondimenti istruttori, che al 01/01/2022 i crediti in parola ammontavano a complessivi 100.130.497,97 e nel corso dell'esercizio 2022 sono stati incassati complessivi euro 8.784.387,73. Pertanto, al 31/12/2022 i crediti c.d. "deteriorati" risultano pari ad euro 91.346.110,24 e su di essi la Regione ha calcolato un FCDE pari all'84%; per completezza si rileva che risultano, inoltre, ulteriori residui da incassare, per euro 5.036.922,35 relativi a 77 posizioni non rientranti del perimetro di cessione e supportati da garanzie.

Sul punto la Sezione non può che ribadire le raccomandazioni già rappresentate nella relazione di parifica dell'esercizio precedente, invitando la Regione ad un continuo ed attento monitoraggio, su questa partita finanziaria, dei crediti insoluti e degli incassi effettuati nell'esercizio 2023 da Finpiemonte S.p.A. valutando le azioni più appropriate nel caso di sofferenza dei crediti di che trattasi.

In argomento, poi, sul merito dei rapporti fra Regione Piemonte e propria Società "in house" Finpiemonte S.p.A. si rinvia alla parte della relazione che se ne occupa approfonditamente (Volume II, Capitolo IV).

- Fondo perdite società partecipate: euro 2.869,25.

L'Ente accantona detto importo in applicazione di quanto previsto dai dettami normativi riferiti alla determinazione della composizione del risultato di amministrazione laddove si prevede che, nei casi in cui società partecipate versino in perdita, le stesse necessitino potenzialmente di ricapitalizzazione, fermo il divieto di soccorso finanziario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016.

Nella relazione sulla gestione della Giunta regionale viene specificato che *"L'importo da accantonare nel rendiconto 2022 è costituito dalla perdita riportata a nuovo risultante dall'approvazione del consuntivo 2021 (ultimo bilancio approvato) di C.A.A.T. S.c.p.A. per l'importo di euro 2.869,25 calcolato quale perdita per la quota di partecipazione regionale pari allo*

*0,79% (perdita 363.196,00 * quota di partecipazione 0,79= accantonamento al fondo euro 2.869,25) così come comunicato dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate”.*

In argomento, si prende atto della circostanza che, per quanto riguarda la quantificazione dell'importo del Fondo in essere, la stessa risulta corrispondente alla situazione delle società ad oggi partecipate direttamente dalla Regione.

Tuttavia, anche alla luce delle osservazioni effettuate dal Collegio dei Revisori, si rappresenta l'esigenza che la Regione, nella quantificazione del fondo in esame ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016, estenda la valutazione, secondo canoni di prudenza, anche agli effetti riflessi che eventuali perdite delle partecipate indirette producono sul risultato di esercizio della società controllante partecipata direttamente dalla Regione, che potrebbe realizzare i presupposti per l'adozione delle misure indicate nell'art. 21 cit., fermo restando l'attuazione della disciplina prevista dall'art. 14 del TUSP ed il divieto di soccorso finanziario ivi disposto. Si rappresenta, infatti, che, dagli approfondimenti posti in essere nell'ambito del giudizio di parificazione dell'esercizio in esame, sono emerse diverse situazioni in cui si registra una perdita delle società partecipate indirette (v. Vol. II, Cap. IV).

- Fondo contenzioso: l'importo accantonato è di euro 39.291.054,40.

Nell'esercizio 2021 il medesimo fondo era valorizzato per euro 34.462.623,98.

Sul punto è stata fatta apposita istruttoria integrativa per acquisire la relazione redatta dal Settore Avvocatura, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento n. 9 di contabilità della Giunta regionale, afferente all'accantonamento, nel risultato di amministrazione al 31/12/2022, dell'importo complessivo di euro 39.291.054,40 riguardante il “Fondo contenzioso”. Si è altresì richiesto alla Regione di trasmettere sintetiche tabelle riepilogative di raccordo tra la Relazione dell'Avvocatura ricevuta dall'Ente e quanto evidenziato nella Relazione della Giunta allegata al progetto di rendiconto dalle quali emerga la giustificazione della quantificazione del fondo in essere al 31/12/2022 pari ad euro 39.291.054,40, sulla base delle cause pendenti (si rinvia a quanto rappresentato nel Cap. XI della relazione annessa al giudizio di parifica per il dettaglio delle voci riportate nei prospetti trasmessi dall'Ente).

A seguito di quanto poi emerso dopo il deferimento e in contraddittorio orale, con riguardo alla quantificazione del Fondo contenzioso, il Collegio prende atto che, con

particolare riferimento al rischio di soccombenza connesso ad una causa del valore di 67 milioni (ma per la quale il rischio era già stato riclassificato e riquantificato con sostanziale ridimensionamento in esito all'evoluzione della vicenda giudiziaria), ad oggi, la vicenda può considerarsi definitivamente superata con il deposito della sentenza del Tribunale di Torino, a cui la Regione ha già dato esecuzione.

Quanto, inoltre, alla problematica delle cause di valore indeterminato, pur comprendendo la difficoltà di individuare in questi casi un valore, e fermo che, con riguardo all'esercizio in esame, i Rappresentanti della Regione hanno confermato il valore non rilevante delle stesse, si raccomanda, in ogni caso, per il futuro, un maggiore sforzo interpretativo nella individuazione del valore da attribuire alla causa in corso al fine della classificazione del relativo rischio per il necessario accantonamento al Fondo contenzioso; e ciò sempre allo scopo di tutelare gli equilibri di bilancio ed evitare che l'Ente si trovi a dover finanziare eventuali soccombenze di cui non si era preventivamente individuato e classificato il rischio nell'ambito di tale fondo.

Complessivamente, con riguardo all'accantonamento al Fondo contenzioso di cui al rendiconto in esame, si prende, in primo luogo, positivamente atto della circostanza che la Regione, ha seguito le raccomandazioni formulate dalla Sezione nei giudizi di parificazione dei precedenti esercizi, riunificando in un unico accantonamento all'interno del bilancio regionale i rischi relativi al contenzioso sanitario (gestito precedentemente attraverso sub impegni in capitoli della gestione sanitaria) e non sanitario in capo all'Ente medesimo; ciò permetterà di certo una maggiore chiarezza e trasparenza nella gestione di tale partita finanziaria.

Inoltre, come si evince dai prospetti riepilogativi inviati, si è verificato che, per l'esercizio 2022, è stato individuato l'importo complessivo relativo alla (probabile/possibile) soccombenza di ogni singola causa in corso, per un totale complessivo di **euro 71.603.051,43** (poi incrementato, successivamente, nel corso dell'esercizio 2023 ad euro 74.317.889,85, comprensivo anche del valore di una causa a rischio remoto) e, sulla base della classificazione del rischio operata dall'Avvocatura regionale, si sono definiti gli importi da accantonare; in tema si è preso positivamente atto, altresì, dell'innalzamento della percentuale del rischio possibile al 41% per le cause non sanitarie e al 100% per quelle sanitarie, a fronte delle percentuali del 36% per il rischio possibile del contenzioso

non sanitario e del 37% per il rischio possibile del contenzioso sanitario previste nello scorso esercizio.

Per quanto concerne la parte vincolata si evidenziano principalmente gli importi relativi a:

-Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per euro 19.267.795,31 afferenti al Fondo riguardante le economie di spesa conseguenti alla rinegoziazione dei mutui Cassa DD.PP. (art. 26, comma 3-*bis*, della Legge regionale n. 4/2018).

Giova ricordare che l'importo originario ammontava ad euro 101.860.224,11; a causa della situazione emergenziale determinata dal Covid-19, la Cassa Depositi e Prestiti aveva autorizzato la Regione a destinare dette somme a scopi emergenziali a favore del tessuto economico del territorio danneggiato dagli effetti della pandemia e del *lock-down*.

In merito al vincolo di euro 19.267.795,31, si rinvia alla ricostruzione effettuata nel Capitolo VI della relazione annessa al giudizio di parifica, dedicato alla situazione pandemica e alla gestione dei fondi COVID da parte dell'Ente regionale e già sopra rappresentata.

Con riguardo, poi, al **recupero del disavanzo**, in ossequio a quanto previsto dal paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la Sezione ha rilevato quanto segue:

- disavanzo ordinario al 31/12/2014: il recupero della quota annuale risulta essere stato completo nell'esercizio 2022 (euro 51.979.836,62) ed è coerente con il piano di rientro;
- disavanzo da riaccertamento straordinario: nell'esercizio 2022 la quota dell'anno risulta recuperata (euro 51.962.271,42);
- disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità *ex* D.L. n. 35/2013 (euro 134.205.118,53): in base a quanto riportato nel comma 2, lett. c), dell'art. 7 del D.D.L. di rendiconto la quota residua - quantificata in euro 3.420.102.062,74 - risulta corretta e coerente con il piano di rientro e risulta corretto anche il valore riportato al successivo comma 5, lett. c), dell'art. 7 del D.D.L. di rendiconto.

In conclusione, si rileva una contabilizzazione del disavanzo residuo al 31 dicembre 2022 coerente con il piano di rientro della Regione ed in linea con l'art. 7, comma 5, del D.D.L. di rendiconto.

Con riferimento alle **partite contabili finanziate dal risultato di amministrazione 2021 accantonato e vincolato**, si sono analizzate le somme effettivamente impegnate e quelle destinate al finanziamento dei fondi pluriennali vincolati, finanziate dai fondi accantonati e vincolati del risultato 2021. Gli importi sono stati oggetto di verifica e rielaborazione da parte della Sezione adottando i medesimi criteri dei precedenti giudizi di parificazione, tenendo conto dei dati contabili espressi nel progetto di D.D.L.

La Regione, in sede di assestamento di bilancio dell'esercizio 2022, ha provveduto ad applicare le parti del risultato di amministrazione vincolate 2021 per **euro 103.942.108,09**, come già rilevato.

L'Ente in sede istruttoria ha precisato il dettaglio dei capitoli di spesa finanziati tramite applicazione di quote di avanzo "vincolate", dando separata evidenza agli importi impegnati e alle quote destinate alla copertura dei Fondi Pluriennali Vincolati.

Dall'esame dei prospetti di dettaglio inviati dall'Ente, è emerso che le risorse vincolate al 31/12/2021 applicate nell'esercizio 2022 ammontano a complessivi euro **103.942.108,09** e che tale importo risulta coerente con i dettami normativi sul limite di utilizzo del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.

La Sezione, infine, rileva - dall'esame del prospetto All. 22 a2) al progetto di rendiconto - che, a fronte di risorse vincolate di euro 58,7 milioni, alla fine del 2022, circa 20 milioni traggono origine dall'importo applicato di avanzo 2021 di euro 103 milioni; si rileva pertanto un buon andamento nell'utilizzo di tali fondi, che risultano "smaltiti" circa all'80%.

L'**indebitamento** della Regione Piemonte presenta un *trend* in diminuzione degli interessi e in leggera crescita della quota capitale rispetto all'esercizio 2021 in coerenza con le impostazioni finanziarie dei piani di ammortamento.

Si evidenzia che l'ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento con riguardo all'esercizio 2022 - come emerge dall'apposita tabella relativa ai limiti di indebitamento per la Regione Piemonte - è pari ad euro 36.118.244,82, e risulta in deciso miglioramento rispetto a quello dell'esercizio precedente (euro 2.035.037,11), tanto da consentire

potenzialmente alla Regione di contrarre nuovi mutui. Tuttavia, la condizione complessiva di indebitamento dell'Ente, nonché la situazione finanziaria relativa al disavanzo ancora consistente che caratterizza l'Amministrazione, deve indurre ad una attenta ponderazione circa eventuali, ulteriori operazioni di tale genere.

Si rileva, inoltre, che il dato di partenza al 01/01/2022 di euro 4.860.841.181,11 non corrispondeva all'indebitamento già parificato nell'esercizio 2021, in euro 4.860.833.528,29, con una differenza di euro 7.652,82. Sul punto, è stato pertanto formulato un approfondimento istruttorio evidenziando la necessità di approvazione di apposito emendamento da parte della Giunta regionale da presentare al Consiglio regionale. A seguito del citato emendamento correttivo della situazione iniziale, l'indebitamento al 31 dicembre 2022 risulta di euro **4.674.699.399,13** (in luogo di euro 4.674.707.051,95 approvato nell'iniziale progetto di rendiconto) in coerenza con quanto rappresentato nello Stato Patrimoniale, anch'esso oggetto di emendamento.

Relativamente alle anticipazioni di liquidità (*ex* D.L. n. 35/2013) si rileva che le quote rimborsate alla fine del 2022 ammontano ad euro 72.451.428,52 per interessi e ad euro 128.418.107,40 per quanto riguarda la quota capitale determinando un onere annuo complessivo pari a euro 200.869.535,92.

I dati relativi allo **Stato Patrimoniale** ed al **Conto Economico**, registrati al 31 dicembre 2022, e risultanti a seguito di emendamento al progetto iniziale di rendiconto, risultano dalla tabella che segue:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31 dicembre 2022
A) Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00
B) Immobilizzazioni	1.709.181.627,33
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	26.292.692,78
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	1.119.371.872,98
<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>	563.517.061,57
C) Attivo circolante	4.840.700.988,23
D) Ratei e risconti	1.108.376,88
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	6.550.990.992,44
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31 dicembre 2022
A) Patrimonio Netto	-9.378.402.421,21
B) Fondi per rischi e oneri	254.165.741,63
C) Trattamento di fine rapporto	0,00
D) Debiti	14.781.811.418,62
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	893.416.253,40
Totale del passivo (A+B+C+D+E)	6.550.990.992,44
Conti d'Ordine	802.798.977,02

CONTO ECONOMICO	31 dicembre 2022
A) Componenti positivi della gestione	13.094.398.622,99
B) Componenti negativi della gestione	12.551.165.859,66
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione (A-B)	543.232.763,33
C) Proventi ed oneri finanziari	-206.079.898,97
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	1.603.481,65
E) Proventi ed oneri straordinari	197.346.672,07
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	536.103.018,08
Imposte	11.492.946,56
Risultato dell'esercizio	524.610.071,52

Dall'esame dei dati riportati nello **Stato Patrimoniale** e nel **Conto Economico** la Sezione ha rilevato che i debiti complessivi valorizzati nello Stato Patrimoniale (euro 14.781.811.418,62) risultano essere decisamente superiori al valore complessivo dell'attivo patrimoniale (euro 6.550.990.992,44), coerentemente con la valorizzazione fortemente negativa del patrimonio netto.

La valorizzazione fortemente negativa del patrimonio netto al 31/12/2022 (-9,378 miliardi di euro) risulta, inoltre, coerente con la situazione finanziaria in cui versa l'Ente, a fronte di un disavanzo finanziario ancora da recuperare alla fine dell'esercizio 2022, che si attesta a 5,3 miliardi di euro, e in relazione all'anticipazione ex D.L. n. 35/2013 (3,4 miliardi) ancora da restituire.

Relativamente al **Consiglio regionale** dall'analisi del conto del bilancio, dei relativi allegati, ed in particolare dalla tabella "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2022" risulta un valore del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 pari ad euro 17.458.147,08 (di cui parte disponibile euro 9.555.677,68).

La Sezione rileva la sostanziale corrispondenza e congruità delle somme fra il bilancio del Consiglio e quello della Regione.

Si è effettuato un approfondimento istruttorio, anche in relazione ai rilievi sollevati dall'Organo di revisione, sull'importo di euro 9.900.000,00 derivanti da avanzo disponibile 2021 trasferito alla Regione.

La Regione Piemonte ha precisato in merito all'utilizzo di tale trasferimento che: *"l'art. 17, comma 1, della L.R. n. 18/2022 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024) ha previsto l'iscrizione in entrata di euro 9.900.000,00, e al successivo*

comma 2 ne ha stabilito l'iscrizione nella spesa per euro 6.696.000,00 nelle missioni e programmi riepilogati nell' Allegato C) alla L.R. n. 18/2022, con la finalità di sostenere gli elencati progetti di investimento e di finanziare, con risorse aggiuntive, gli indicati programmi di intervento in corso di attuazione; per euro 3.204.000,00 in un apposito capitolo del Fondo accordi di programma nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di consentire la stipula di ulteriori accordi di programma con le amministrazioni locali su tematiche specifiche di interesse territoriale".

Sul punto la Sezione prende atto positivamente della circostanza, sopra rappresentata, che le somme, oggetto di avanzo di amministrazione libero, "restituite" dal Consiglio alla Giunta regionale abbiano, comunque avuto, da parte di quest'ultima, fra le destinazioni previste dall'art. 42, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, quella di cui alla lett. c), cioè per il finanziamento di spese di investimento; tuttavia, non si può fare a meno di raccomandare, per il futuro, al Consiglio regionale una più ponderata valutazione delle risorse necessarie al funzionamento dell'Organo legislativo per l'esercizio di riferimento da richiedere alla Giunta regionale, e ciò, ovviamente, a partire da una più attenta programmazione finanziaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione, in modo da evitare che, poi, in sede di rendiconto, si registrino "avanzi" non proporzionati al fabbisogno del medesimo Organo, oggetto quindi di eventuali "ri-trasferimenti" alla Giunta regionale non del tutto in linea con quanto prescritto dal sopra ricordato art. 42, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

Inoltre, fermo che gli utilizzi per spese di investimento degli enti locali quali soggetti beneficiari dei trasferimenti, per l'importo di euro 6.696.000,00, sono stati individuati direttamente dalla Legge Regionale n. 18/2022, sopra citata, e ferma, ovviamente, in questa prospettiva la discrezionalità legislativa dell'Organo consiliare, si osserva, tuttavia, che il testo legislativo in parola, così come costruito, assume di fatto la connotazione della c.d. "legge-provvedimento", sulla quale, anche piuttosto di recente, la stessa giurisprudenza costituzionale è nuovamente intervenuta precisando di avere "in più occasioni ribadito che non può ritenersi preclusa alla legge, anche regionale, la possibilità di attrarre nella propria sfera oggetti o materie normalmente affidate all'azione amministrativa pur dovendo soggiacere ad uno scrutinio stretto di costituzionalità (da ultimo sentenze n. 114 del 2017, n. 231 del 2014 e n. 85 del 2013)", ma rammentando, però, che solo all'esito del

procedimento *“l’amministrazione realizza la ponderazione degli interessi emersi nella sequenza procedimentale, in vista del perseguimento del primario interesse pubblico, in coerenza con il principio di imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97, secondo comma, Cost.”* (cfr., in tal senso, Corte cost. n. 66 del 2018); e, in tal senso, rispetto alla fattispecie in esame, per i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, della Costituzione, sarebbe stato comunque opportuno, ai fini del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche nelle ipotesi di erogazione di contributi ad altri enti pubblici per finalità pubbliche (in questo caso per spesa di investimento), quantomeno predeterminare i criteri con cui si decide di distribuire il vantaggio economico, che, per definizione, è contingentato.

Come, del resto, avviene nella stessa prassi regionale, che, di norma, procede con l’azione amministrativa, attraverso la pubblicazione di bandi ed avvisi pubblici, anche per l’erogazione di vantaggi e benefici pubblici a soggetti pubblici del territorio regionale, almeno secondo quanto emerso nei vari controlli ai fini della verifica di affidabilità delle scritture contabili e di legittimità e regolarità delle relative operazioni (c.d. DAS), effettuati nei giudizi di parificazione dell’esercizio in esame e di quelli precedenti.

La verifica dell’attendibilità e dell’affidabilità dei dati contabili rappresentati nel rendiconto approvato dalla Giunta regionale in relazione all’esercizio 2022 ha riguardato, come per gli esercizi precedenti, un campione di atti individuati con criteri oggettivi, attraverso il metodo del campionamento statistico, ai quali è stato aggiunto un campione selezionato costituito da n. 3 capitoli di entrata e n. 6 capitoli di spesa tra quelli individuati dalla Regione come “Entrate e spese non ripetitive”.

Le operazioni di verifica hanno riguardato l’esistenza di un titolo giuridico e degli altri presupposti richiesti dalla normativa, la corretta allocazione in bilancio, la corretta attribuzione dei codici di bilancio e di classificazione economica, il rispetto di eventuali vincoli di destinazione, nonché le registrazioni delle riscossioni e dei pagamenti.

Nel complesso, le operazioni di verifica non hanno evidenziato criticità in relazione alla regolarità delle procedure contabili seguite, alla classificazione economica delle entrate e delle spese, al rispetto delle norme di contabilità e dei principi contabili e alla completezza della documentazione amministrativa, salvo che per alcuni capitoli di

entrata e di spesa classificati come “Entrate e spese non ripetitive” e per i quali si è reso necessario un approfondimento istruttorio in merito ai dubbi relativi a tale classificazione.

Nell’ambito del contraddittorio orale propedeutico al giudizio di parificazione dell’esercizio 2022, la Regione ha preso atto di quanto rilevato dalla Sezione riservandosi, in futuro, di operare le opportune modifiche relative alle codifiche oggetto di rilievo.

In tal senso, si invita, quindi, la Regione a proseguire nell’attività di riclassificazione dei capitoli di entrata e spesa ad oggi classificati come entrate e spese “non ripetitive”, già iniziata negli esercizi precedenti, al fine di una più veritiera e conforme rappresentazione di tali partite contabili a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La gestione del patrimonio

Il rendiconto 2022 ha visto, pur in assenza di operazioni particolarmente rilevanti di acquisizioni, cessioni o permutate di beni, un consistente incremento di valore del patrimonio immobiliare regionale, per la massima parte dovuto all'avanzamento delle attività di stima, che hanno valorizzato gli interventi di manutenzione straordinaria adottati negli anni precedenti dalla Regione; rispetto al valore contabile registrato al 1 gennaio 2022, pari a euro 536.982.972,24, al 31 dicembre 2022 il patrimonio regionale immobiliare ammonta a euro 587.104.212,55, con un incremento netto di circa cinquanta milioni di euro.

Il più volte suggerito superamento del criterio del valore catastale sta quindi facendo emergere valori patrimoniali più prossimi alla realtà del mercato, con l'unica riserva per cui alcune stime risultano risalenti a circa dieci anni addietro; analogo incremento di valore si registra per alcuni cespiti coinvolti dal progetto di valorizzazione portato avanti con INVIMIT, il cui progetto di finanza immobiliare è ancora in divenire, con uno stato di avanzamento apprezzabile solo per i fabbricati e i compendi siti nelle città di Torino e Biella.

Con riguardo alle attività di valorizzazione dei beni di interesse culturale, il Forte di Exilles e il Castello di Casotto in Garessio risultano aperti al pubblico principalmente grazie ai volontari e alle rispettive amministrazioni comunali; meritano poi menzione, oltre all'auspicata riapertura parziale del Museo regionale di scienze naturali, prevista per la fine del 2023, le avviate attività di recupero e valorizzazione per il compendio di Stupinigi e di restituzione alla fruizione collettiva del Castello di Miasino, quest'ultima particolarmente importante trattandosi di bene confiscato alla criminalità organizzata.

Con riguardo al trasferimento degli uffici nella nuova sede unica regionale, cominciano a manifestarsi i risparmi sulle locazioni passive, i cui oneri, nel 2022, sono stati ancora pari a oltre sei milioni di euro. Tale spesa, a partire dal 2024, risulterà fortemente ridimensionata, ma più che compensata dalla spesa per i canoni semestrali del *leasing*

relativo al grattacielo. Per gli altri immobili siti in Torino, di cui non è possibile il rilascio, in ragione dell'uso a magazzini e archivi, la spesa per locazioni passive è attesa scendere al di sotto del milione di euro a partire dal 2024.

Gli introiti da locazioni e concessioni attive risultano invece accertate in misura di poco superiore al milione di euro, in una situazione di sostanziale regolarità dei pagamenti da parte dei soggetti conduttori e concessionari.

Specifica attenzione è stata dedicata alla risorsa idrica regionale, sotto il profilo della tutela e valorizzazione delle acque che alimentano i canali demaniali di irrigazione, le sorgenti di acqua minerale e i corpi idrici ad uso idroelettrico.

Rispetto ai canali irrigui, affidati in gestione gratuita ai consorzi irrigui e di bonifica, si rileva un censimento pressoché completo, per cui su circa cinquemila particelle agricole solo un'ottantina risultano ancora con usuario non identificato; parallelamente la regione risulta avere avviato importanti iniziative conoscitive e informative in materia di adattamento al cambiamento climatico in agricoltura.

Al contrario, nonostante gli esiti di uno studio, compiuto dall'ente nel 2019, sulle conseguenze dei cambiamenti climatici rispetto alla conservazione e tutela delle sorgenti di acqua minerale, rilevino fenomeni di intaccamento delle riserve glaciali che alimentano alcune sorgenti, non risultano programmate attività di tenore analogo a quelle promosse in campo agricolo, né interventi di razionalizzazione della captazione mediante la leva del canone concessorio; la consapevolezza della Regione Piemonte, in merito all'importanza della risorsa idrica del territorio, vede quindi sviluppi asimmetrici nelle iniziative finora intraprese.

Si è provveduto infine a relazionare in merito alla dimensione finanziaria del fenomeno dello sfruttamento delle acque per uso idroelettrico, oggetto di recente intervento normativo finalizzato alla messa a gara delle concessioni già scadute; il gettito per l'anno 2022 risulta essere di 48 milioni per le grandi derivazioni e di quasi 18 milioni per le concessioni minori; la quota di spettanza regionale si aggira intorno alla metà degli importi indicati.

La gestione dei Fondi comunitari

Nell'ambito dell'istruttoria relativa ai Fondi europei è proseguita l'attività di analisi degli interventi riconducibili alla politica comunitaria di coesione socio-economica; nella relazione annessa al giudizio di parificazione sono stati presi in considerazione i risultati realizzati nell'attuazione dei principali programmi regionali, riferiti al periodo di programmazione 2014-2020, relativi al POR FSE e FESR, nonché alla nuova programmazione 2021-2027 del POR FSE Plus e FESR.

Le risorse assegnate alla Regione Piemonte, nell'ambito della **programmazione 2014-2020** per l'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione", ammontano all'importo complessivo di euro 1.838.134.740,00, relativamente al FSE per euro 872.290.000,00 e al FESR per euro 965.844.740,00.

Le risorse assegnate nell'ambito della **programmazione 2021-2027**, ammontano all'importo complessivo di euro 2.812.432.836,00, relativamente al FSE+ per euro 1.317.917.248,00 e al FESR per euro 1.494.515.588,00.

Per la programmazione 2021-2027, lo stato di avanzamento della spesa ha registrato valori marginali, nel corso dell'esercizio 2022, in quanto trattasi di una programmazione ancora in fase iniziale.

Per quanto concerne il programma **POR FSE 2014-2020**, l'avanzamento del programma al 31/12/2022 mostra una capacità di spesa pari al 102,91% ed una capacità di impegno pari al 111,28%.

Dal confronto con il dato relativo alle 13 Regioni più sviluppate (Monitoraggio politiche di coesione situazione al 31/12/2022), la capacità di impegno, pari al 111,28%, pone la Regione Piemonte sopra la soglia scaturente dal dato aggregato delle Regioni, pari al 104,62%; anche per quanto riguarda la capacità di spesa, il dato aggregato delle Regioni più sviluppate è pari al 89,48% ed il dato della Regione Piemonte, pari al 102,91%, la pone notevolmente sopra tale soglia.

Le spese certificate alla UE al 31/12/2022, cumulate dall'avvio della programmazione 2014-2020, sono pari a circa l'83,62%, prevedendo altresì l'utilizzo di risorse in *overbooking*.

Per il POR FSE, dal sistema di gestione e controllo, non risultano segnalazioni di frodi, gli esiti dei controlli di primo e secondo livello hanno rilevato l'assenza di irregolarità.

In riferimento, invece, al **POR FESR 2014-2020**, l'avanzamento al 31/12/2022 mostra una capacità di spesa pari al 73,33% ed una capacità di impegno pari al 89,95%.

Per quanto riguarda la capacità di spesa, il dato aggregato delle Regioni più sviluppate (Monitoraggio politiche di coesione situazione al 31/12/2022) è pari al 75,11% ed il dato della Regione Piemonte, è pari al 73,33%, ponendola lievemente sotto a tale soglia.

In merito alla capacità di impegno, il dato aggregato delle Regioni più sviluppate è pari al 95,48% ed il dato della Regione Piemonte, pari al 89,95%, la pone anche in tale caso al di sotto di tale soglia.

Anche il FESR ha fatto ricorso all'utilizzo di risorse in *overbooking*; la spesa certificata cumulata dall'avvio della programmazione 2014-2020, pari a circa il 60% al 31/12/2022, evidenzia gli importi bassi che caratterizzano tale programmazione: una spesa che registra ancora importi modesti, considerato che il termine per la chiusura della rendicontazione, fissato al 31/12/2023, è ormai prossimo.

Le stesse risorse riprogrammate a seguito dell'emergenza Covid-19 presentano valori di spesa certificata limitati:

- *Misura Emergenza Covid -Asse I*: su una dotazione complessiva di euro 160.000.000,00 la spesa certificata è stata "circonscritta" alla somma di euro 84.172.004,39. La suddetta limitazione si è resa necessaria in quanto per effetto dell'adesione al tasso di cofinanziamento UE al 100% negli anni contabili 2020/2021 e 2021/2022, la dotazione di quota UE dell'Asse I risulta sostanzialmente satura. La restante somma, pari a circa 75 milioni di euro, risulterà certificabile, come comunicato dalla Regione, a seguito della riprogrammazione del POR FESR 2014/2020 con la quale si procederà all'incremento della dotazione dell'Asse I attraverso la contestuale riduzione della dotazione degli Assi meno performanti nonché all'adozione di eventuali atti di rimodulazione dei contributi

concessi al fine di consentire il completo assorbimento dell'intera dotazione della misura.

- *Misura V-IR -Asse I*: a fronte di euro 1.000.000,00 programmati sono stati certificati euro 101.282,00;
- *Interventi a supporto delle imprese -Asse III*: su una dotazione complessiva di euro 64.000.000,00, l'importo complessivo delle risorse certificate al 31/12/2022 risulta essere pari ad euro 48.000.000,00. L'impossibilità di certificare l'intera quota di euro 64.000.000,00 è dovuta al fatto che la dotazione di quota UE dell'Asse III risulta sostanzialmente satura. La restante somma risulterà certificabile a seguito della riprogrammazione del POR FESR 2014/2020 con la quale si aumenterà la dotazione dell'Asse III (riducendo la dotazione degli Assi meno performanti).

Tale riprogrammazione, da adottarsi entro il 30 settembre 2023, appare alquanto tardiva nella sua realizzazione anche in relazione al termine regolamentare del periodo di ammissibilità della spesa a valere sul POR FESR 2014-2020, fissato, come già ricordato, al 31/12/2023; di fatto, ai sensi dell'art. 65, par. 2, del Reg. (UE) 1303/2013, le spese possono essere sostenute fino al 31/12/2023: la Regione si troverebbe in un breve lasso di tempo a dover certificare oltre 75 milioni di euro correlati alla "Misura Emergenza Covid -Asse I" e 16 milioni di euro correlati ad "Interventi a supporto delle imprese -Asse III".

In argomento, in sede di udienza di contraddittorio finalizzata al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2022, è stato chiesto alla Regione di meglio motivare le ragioni di tali ritardi, nonché le azioni che sono già programmate e/o che si programmeranno per implementare il *trend* della spesa.

La Regione ha ribadito quanto già comunicato in fase istruttoria; in particolare viene messa in evidenza una scarsa adesione al Bando. Tenuto conto del superamento dell'emergenza Covid e dell'avvicinarsi della fase di chiusura del Programma, la Regione non ha ritenuto di introdurre azioni volte a migliorare il *trend* della spesa su tale Linea. In occasione della riprogrammazione prevista, la dotazione complessiva della Misura verrà ridotta ad euro 4.327.522,00, garantendo il totale assorbimento delle risorse.

In merito si rileva che tale Misura, già ridotta negli anni precedenti, subirà un'ulteriore riduzione della dotazione complessiva.

Inoltre, è stato ribadito dalla Regione che le modifiche ai Regolamenti hanno consentito di aderire al tasso di cofinanziamento UE al 100% per gli anni contabili 2020/2021 (Rif. art. 25 bis punto 1 Reg 1303) e 2021/2022 (Rif. art. 25 bis punto 1bis Reg 1303). Tale opportunità è stata colta nell'ambito del POR FESR Piemonte che ha pertanto aderito al tasso di cofinanziamento UE al 100% per tutti gli Assi nell'anno contabile 2020/2021 e per tutti gli Assi ad eccezione dell'Asse III nell'anno contabile 2021/2022 (altrimenti si sarebbe causato il superamento della dotazione). L'avanzamento "asimmetrico" nella certificazione della contropartita nazionale (di fatto non certificata per due periodi contabili) e della quota UE (certificata, per contro, al 100%) ha generato due conseguenze:

- la componente di quota UE del Programma (pari ad euro 482.922.370,00) verrà "saturata" nelle domande di pagamento più velocemente rispetto alla contropartita nazionale (di pari entità ma rimasta "ferma" in due anni contabili);
- in fase di chiusura del Programma si avrà la riduzione "di fatto" della dotazione complessiva del POR per effetto dell'eliminazione della contropartita nazionale non più necessaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di definire le manovre di avvicinamento alla chiusura, l'avanzamento effettivo del POR FESR Piemonte deve tenere conto della saturazione della dotazione di quota UE. In tale prospettiva, come anche riferito nella Relazione Annuale di Attuazione 2022, la spesa certificata è ad oggi mediamente pari all'89%, con picchi oltre il 99% per gli Assi I e III. Si rende pertanto necessario modificare il programma al fine di consentire di ultimare, in particolare, la certificazione delle spese emergenziali già maturate a valere su tali Assi.

Le modifiche nella dotazione degli Assi non implicano, nei fatti, una variazione nelle progettualità sostenute dalla strategia del Programma che, al momento della chiusura, "liberando" definitivamente la contropartita nazionale (non più necessaria per effetto dell'adesione al tasso di cofinanziamento UE al 100%) troveranno continuità a valere su altra fonte di finanziamento (Fondo di Sviluppo e Coesione/Programmazione complementare). La modifica al programma muove quindi da ragioni di carattere esclusivamente tecnico. La definizione della "nuova" dotazione a livello di Asse ed Azione del POR ha come finalità quella di creare le condizioni per completare la

certificazione della spesa che, con particolare riferimento a quella riconducibile alla Misura Emergenza Covid e al Fondo centrale di garanzia, è già disponibile ed immediatamente certificabile. La spesa è già stata sostenuta ed ha già superato positivamente tutti i controlli; pertanto, la relativa certificazione alla CE può avvenire nel giro di pochi giorni.

In sede di udienza di contraddittorio orale, in data 19/07/2023, i rappresentanti della Regione hanno precisato, altresì, che non è stato possibile, su indicazione della Commissione Europea, procedere ad una riduzione del POR FESR prima della chiusura definitiva del Programma; tale riprogrammazione di natura “tecnica”, sopra rappresentata, consentirà di incrementare la dotazione degli Assi I e III ai fini della certificazione di ulteriori spese: l’importo di euro 282.624.123,00 (circa 84 milioni di quota regionale) troverà continuità nel Programma Operativo Complementare che verrà proposto in approvazione in concomitanza con la riduzione sopra citata prevista per il mese di settembre. In conclusione, è stato argomentato che lo scopo di tale operazione sarà quello di consentire ai progetti non conclusi con la programmazione POR FESR 2014-2020 di avere una continuità e una realizzazione; tale riprogrammazione riguarderà anche in parte il FSE, in quanto anch’esso troverà continuità a valere su altre fonti di finanziamento (Fondo di Sviluppo e Coesione/Programmazione complementare).

La Sezione non può che ribadire le perplessità in merito a tale riprogrammazione tardiva e ad oggi non ancora effettuata, anche se di natura prettamente “tecnica”, come definita dall’Amministrazione; la stessa sarà realizzata con tempistiche molto ristrette e a ridosso del termine ultimo previsto per il 30 settembre 2023, così come previsto dalla Comunicazione della Commissione 2022/C 474/01.

Perplessità sono state sollevate anche sulla riscossione dei residui collegati al rimborso dei fondi statali che al 31/12/2022 ammontano a complessivi euro 126.511.824,30; la stessa Regione ha ribadito che tali risorse *“verranno rimborsate a seguito della rendicontazione degli importi corrispondenti trasferiti sui Programmi complementari (POC e PSC)”*.

Il Collegio ritiene doveroso raccomandare alla Regione che al 31/12/2023, termine ultimo di ammissibilità della spesa, la stessa valuti attentamente, anche a seguito all’esito delle

riprogrammazioni sopra ricordate, nell'ambito poi del riaccertamento ordinario, quali residui attivi effettivamente mantenere su tale partita, decidendo eventualmente di prevedere accantonamenti/vincoli in sede di definizione del risultato di amministrazione allo scopo di mitigare gli effetti di eventuali mancati riconoscimenti di somme già spese.

Sotto il profilo dei controlli, dall'analisi dei dati si rileva che sono state riscontrate alcune irregolarità: sono state riscontrate 5 irregolarità **sopra soglia**, in parte recuperate o in fase di recupero.

Le irregolarità **sotto soglia** presentano in alcuni casi valori modesti; in altri casi sono state escluse dalla certificazione della spesa.

Per il POR FESR si evidenzia, inoltre, che relativamente **alla programmazione 2007-2013**, in merito all'importo di oltre 2,7 milioni di euro, nulla è cambiato in termini di recuperi relativamente ai casi OLAF già oggetto di istruttoria in sede del Giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2021, in quanto permane ancora da recuperare lo stesso importo evidenziato in sede del Giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2021, in gran parte a causa di procedure fallimentari in atto.

Le ulteriori informazioni comunicate evidenziano una situazione di difficile ristoro delle somme relative alla programmazione POR FESR 2007-2013, facendo emergere in modo evidente la difficoltà di recupero; a parte parziali aggiornamenti nelle attività nulla è cambiato rispetto all'anno precedente.

Il Collegio raccomanda alla Regione per tali fondi una costante azione di vigilanza al fine di intraprendere tutte le azioni utili al recupero per il ristoro delle risorse erariali.

I controlli interni

La Relazione sui “Controlli Interni” relativa al giudizio di parificazione del Rendiconto regionale 2022 ha evidenziato come i presidi di controllo posti in essere per l’annualità in parola, in alcuni casi, non si siano rivelati performanti rispetto agli obiettivi posti alla base delle metodologie di controllo raccomandate dagli orientamenti giuscontabili.

In primo luogo la Sezione, nel prendere atto della necessità di costante aggiornamento del sistema dei controlli interni anche alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 80/2021, rileva nuovamente, in relazione alle funzioni di controllo assegnate alla neo struttura “Settore Programmazione, controlli e privacy”, una criticità potenziale analoga a quella già rilevata nei precedenti giudizi di parificazione regionale e relativa alla coesistenza, in capo alla medesima struttura, di funzioni apicali riconducibili ad attività di controllo di I livello (controllo sulla privacy), di II livello (controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile e controllo strategico) e di III livello (audit interno). In particolare, per quanto concerne le funzioni di controllo da ultimo menzionate, si rammenta che le medesime dovrebbero essere svolte da un soggetto collocato in posizione di terzietà e indipendenza rispetto a tutti i livelli di controllo sottostanti, onde evitare il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse che lo coinvolgano in sede valutativa.

Venendo ad evidenziare le criticità emerse a seguito dall’istruttoria compiuta con riferimento alle singole sezioni del questionario, il Collegio rileva in primo luogo talune problematiche nell’ambito dei controlli di regolarità amministrativa di cui alla Sezione A della relazione. A riguardo non si ritiene infatti condivisibile l’esclusione degli “Affidamenti In house” dal campione delle determine dirigenziali di interesse (presente, invece nell’annualità 2021). Trattandosi di affidamenti sottoposti a “controllo analogo” a quello esercitato dall’ente regionale sulla propria struttura organizzativa, l’eliminazione di una simile forma di controllo, motivata dall’Amministrazione in ragione “*dell’articolata evoluzione della disciplina normativa in materia di affidamenti in house e delle conseguenti*

difficoltà interpretative e applicative dell'istituto", non è parsa al Collegio adeguatamente giustificata.

Allo stesso modo desta perplessità la marcata riduzione dell'universo campionabile in materia di "Incarichi ad esperti esterni ex art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001" (passata da 8 a 2 determine dirigenziali) nonché la diminuzione del numero di strutture dirigenziali sottoposte al controllo in questione (passate da 3 a 1).

Per quanto riguarda il settore "Appalti pubblici", la Sezione, rilevate le criticità segnalate dall'Amministrazione (cfr. Sezione A ultima parte della presente relazione), in ossequio alle indicazioni fornite dalle linee guida sui sistemi dei controlli interni emanate dalla Sezione Autonomie con Deliberazione n. 15/SEZAUT/2022/INPR, ritiene utile raccomandare all'ente l'adozione di misure in grado di correggere e superare le incongruenze logiche e le anomalie procedurali riscontrate.

Il Collegio prende invece atto dei miglioramenti conseguiti nel settore sanitario in ordine alle modalità di approvvigionamento di beni e servizi. Il settore dei controlli interni regionali preposti al monitoraggio della spesa sanitaria, interpellato al fine di identificare il valore complessivo degli approvvigionamenti di natura non sanitaria e sanitaria acquistati dalle ASR piemontesi per mezzo dei canali offerti dai soggetti aggregatori (Consip S.p.A./SCR Piemonte S.p.A.) e/o per mezzo di procedure di affidamento/gara autonome, ha fornito dati che dimostrano un trend in incremento nel ricorso alle procedure di acquisto mediante i mercati elettronici messi a disposizione dai soggetti aggregatori sopracitati.

Più in dettaglio i dati hanno dimostrato un trend in marcato aumento nel ricorso alle procedure di acquisto di beni/servizi non sanitari sopra ai 1.000,00 euro, ordinati per il tramite dei soggetti aggregatori: nel 2022 l'importo complessivo di euro 900.024.047,93 è risultato composto, per circa il 47,31% (equivalente ad euro 425.822.789,13), da acquisti avvenuti mediante procedure gestite da soggetti aggregatori (nel 2021 tale percentuale ammontava al 32,72% dell'importo complessivamente ordinato - vgs. giudizio di parificazione 2021-). Il restante importo, pari ad euro 474.201.258,80, ha invece rappresentato il valore complessivo di beni/servizi non sanitari sopra ai 1.000,00 euro

ordinati in autonomia o tramite adesione a bandi/convenzioni AIC (52,69% del valore complessivo ordinato).

Analogo trend incrementale, seppure meno marcato, è stato rilevato anche per quanto concerne i beni/servizi sanitari sopra ai 1.000,00 euro per i quali, circa il 62,34% della somma complessiva ordinata (pari ad euro 2.020.309.388,43), è risultato composto dagli acquisti avvenuti mediante procedure gestite da soggetti aggregatori (nel 2021 tale percentuale ammontava al 60,22%– vgs. giudizio di parificazione 2021-). Il restante importo di euro 760.938.887,39 ha invece rappresentato il valore complessivo di beni/servizi sanitari sopra ai 1.000,00 euro ordinati in autonomia o tramite adesione a bandi/convenzioni AIC (37,66% del valore complessivo ordinato).

Al contrario la Sezione osserva come, sulla base dei dati ricavabili nell'ultimo triennio, si sia assistito ad una rilevante diminuzione del numero di cartelle cliniche monitorate: per quanto concerne le strutture pubbliche si è infatti passato da un numero complessivo di 34.875 nel 2019 ad un numero complessivo di 14.235 nel 2022; per quanto concerne le strutture private, da un numero complessivo di 8.064 nel 2019 ad un numero complessivo di 4.249 nel 2022. Con il 4,26% dei controlli effettuati sulle strutture pubbliche ed il 3,08% sulle strutture private si è inoltre confermata, anche nell'annualità 2022, la violazione della normativa (Legge n. 388/2000 e DM 10/12/2009) che prescrive il controllo dell'Ente Regionale sulla qualità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture accreditate (art. 8-octies del D.Lgs. n. 502/92) per una soglia non inferiore al 10%.

Con riguardo poi alle criticità riscontrate dai Collegi sindacali delle varie ASR ed ASL, i verbali redatti nel corso dell'annualità 2022 hanno evidenziato la presenza di problematiche di rilievo connesse per lo più alla mancata approvazione del Bilancio di previsione, al mancato raggiungimento del pareggio di bilancio (così come previsto dalla L.R. n. 8/1995 e dal D.Lgs. n. 118/2011) nonché a carenze o irregolarità nelle procedure di affidamento delle gare pubbliche. Oltre a ciò non sono pervenuti a questa Sezione gli esiti dei verbali dell'ASL di Alessandria e delle ASO Città della Salute e S. Luigi di Orbassano

Infine, quanto ai controlli interni sul c.d “lavoro agile” (o smart working), particolari problematiche si registrano con riguardo al mancato invio di dati aggiornati sulla tipologia di criticità organizzative riscontrate e rispetto al mancato adeguamento di tale modalità di lavoro ai sistemi di misurazione e valutazione della performance tramite adeguata attività di monitoraggio. Il Collegio deve constata pertanto la generale inattendibilità dei valori emergenti dal sistema di valutazione della performance (individuale ed organizzativa) del personale dipendente, in relazione a tale modalità di prestazione lavorativa.

Il personale della Regione Piemonte

La spesa del personale costituisce una componente importante della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche, oggetto di particolare attenzione – oramai da diversi anni – da parte del legislatore.

Ai sensi dell'art. 6, c.1, D.Lgs. n. 165/2001 le amministrazioni definiscono l'organizzazione degli uffici in conformità al piano triennale dei fabbisogni del personale (di seguito, per brevità, anche PTFP).

Il PTFP è redatto nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed indica le risorse finanziarie destinate alla relativa attuazione, nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali riconosciute dalla normativa in materia.

Fra le ultime innovazioni normative, l'articolo 6 del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021 ha introdotto nell'ordinamento il Piano integrato di attività e organizzazione (**PIAO**), strumento finalizzato ad *“assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi”*, di cui il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale diventa un'articolazione.

La normativa sui vincoli finanziari di spesa di personale ed assunzionali, con riferimento alle Regioni, è contenuta principalmente nell'art.1, commi 557 e ss., nella L. 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'art. 33 D.Lgs. 30 aprile 2019, n.34, conv. con L. 28/06/2019, n. 58, oltre alle disposizioni in materia di lavoro flessibile e di trattamento accessorio.

Innanzitutto, l'art. 1, comma 557 e ss., L. n. 296/2006, prevede che gli enti regionali e locali devono assicurare la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, prioritariamente, con riferimento alla razionalizzazione ed allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative ed al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

In particolare, è onere dei predetti Enti contenere la spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2012-2013, valore che costituisce un tetto di spesa lineare.

Alla disciplina sopra indicata, l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019 ha affiancato una nuova disciplina basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa. Nel sistema normativo attuale le politiche del personale degli enti, infatti, non devono essere scollegate dalla capacità, anche futura, dei relativi bilanci di sostenerle.

In base ad essa, le Regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Le Regioni che si collocano al di sotto di detto valore soglia, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, inferiore ai valori soglia calcolati e fermo restando la percentuale massima di incremento definita all'art. 5 in fase di prima applicazione del decreto e fino al 31/12/2024.

Premesso quanto sopra in ordine all'applicazione del rispetto dei vincoli di spesa di personale e dei vincoli assunzionali, occorre precisare che lo Statuto della Regione Piemonte riconosce reciproca autonomia organizzativa alla Giunta ed al Consiglio regionale che approvano i provvedimenti di organizzazione per i rispettivi ambiti di competenza, ai sensi dell'**art. 5 della L.R. n. 23/2008**.

Tuttavia, i limiti della spesa del personale applicabili ai due organi sono determinati e verificati ripartendo tra essi la spesa massima complessiva.

La Legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2021 ha, inoltre, provveduto alla definizione in ambito regionale della ripartizione della capacità assunzionale tra Giunta regionale e Consiglio regionale, prevedendo, all'art. 51, una determinazione cumulativa spesa e la ripartizione del suo ammontare massimo complessivo tra i due Organi, in misura proporzionale alla relativa spesa da essi registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

In attuazione della richiamata disciplina di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, la Regione ha comunicato il rispetto del c.d. "valore soglia". In particolare, sulla base dei dati riferibili ai rendiconti 2018-2020, la spesa complessiva per tutto il personale della Regione, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, calcolata ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 3 settembre 2019, corrisponde al 6,8%, ben al di sotto del valore soglia fissato nella misura del 9,50%.

Tenuto conto del rispetto del valore soglia, il disposto di cui al successivo art. 5 del DM 3 settembre 2019 – salvo il rispetto degli altri presupposti richiesti dalla normativa – nel 2022 troverebbe applicazione la facoltà di incremento della spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato, nella misura massima del 18% della spesa 2018.

Sul punto, la normativa richiede che tale incremento sia coerente con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Nel caso della Regione Piemonte, i dati degli impegni assunti nel periodo 2018-2022, denotano una spesa di personale in diminuzione.

In particolare, l'impegnato 2022 (euro 160.784.230,07) risulta inferiore all'anno di riferimento 2018 (euro 161.565.473,21).

Fermi restando detti dati, la Regione – ad esito di un'articolata istruttoria – ha dato atto di non avere acquisito l'asseverazione dell'Organo di revisione sui propri atti programmatori, dichiarando, tuttavia ed in ogni caso, di non avere effettuato assunzioni sulla base di quanto previsto dall'art. 33 D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019 e dal DM 3 settembre 2019, ossia sulla nuova disciplina basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa.

La Regione ha quindi comunicato di avere continuato ad applicare il criterio prudenziale della valorizzazione delle cessazioni del personale di ruolo relative all'anno precedente. In forza di detta norma – contenuta nell'articolo 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014 e formalmente non abrogata – in particolare, a decorrere dal 2018, è consentito procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, cumulando altresì le risorse riferite al quinquennio precedente.

Dai dati forniti, da ultimo, ad esito del contraddittorio, la Regione ha comunicato il rispetto formale di tale residuale parametro.

La Regione ha, infatti, rappresentato di avere maturato nel quinquennio 2017-2021 residui da cessazioni per euro 18.505.821,30 e di averne utilizzati euro 14.699.206,60 fino al 2022.

Dato atto di quanto sopra, in ogni caso, si evidenzia che gli atti programmatori devono sempre essere adeguatamente strutturati con tutti gli elementi atti a consentire una valutazione prospettica della sostenibilità della spesa che si intende assumere. Ciò vale particolarmente per le più recenti disposizioni sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale che, in un'ottica anche rispettosa degli equilibri di bilancio e di abbandono dei precedenti criteri lineari di rideterminazione della spesa, assumono valenza di norme generali rispetto alla capacità assunzionale degli enti.

Con riferimento alla **Giunta regionale**, con D.G.R. 21 giugno 2022, n. 3-5226 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (**PIAO**) della Giunta per gli anni 2022-2024 che ha recepito la D.G.R. n. 35-4966 del 29/04/2022 relativa all'Aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) di cui alla D.G.R. n. 41-3429 del 18/06/2021 ed approvazione annualità 2023 e 2024.

La Giunta regionale ha rispettato per l'anno 2022 il vincolo di spesa lineare di cui alla media del triennio 2011-2013.

Con riferimento alla consistenza numerica del personale alla data del 31/12/2022, la Giunta regionale ha comunicato di avere n. 2.759 dipendenti, di cui 123 fra Direttori e Dirigenti e 2.636 dipendenti, a tempo indeterminato e determinato.

Tra gli esercizi 2021 e 2022 vi è stato un aumento della consistenza del personale in servizio di 162 unità, mentre il processo del turnover evidenzia, nel triennio 2020-2022, una complessiva riduzione di personale di 138 unità.

In particolare, il 2022 vede la cessazione di 164 unità a fronte di 373 nuove assunzioni, di cui 297 (personale di categoria) con decorrenza nel periodo ottobre-dicembre 2022 e, pertanto, con impatto modesto sulla spesa.

Tra il 2021 e il 2022 si evidenzia un decremento della spesa pari ad euro 4.265.145,10.

Ciò anche a fronte del fatto che le singole cessazioni generalmente portano valori economici maggiori rispetto alle assunzioni in quanto trattasi di personale di categoria economica superiore rispetto ai nuovi ingressi ed in parte titolari di posizione organizzativa.

La spesa per il personale a tempo indeterminato della Giunta, a carico del bilancio regionale, nel 2022 diminuisce da euro 158.938.682,83 (dato 2021) ad euro 154.673.537,73.

Mentre quella per il personale a tempo determinato si riduce, nel medesimo periodo, da € 7.361.741,44 ad euro 6.110.692,34.

In controtendenza, invece, sembrerebbe l'incidenza della spesa dirigenziale sul totale della spesa.

La spesa per il personale flessibile è rispettosa del limite imposto dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, con una spesa complessiva di euro 6.244.417,97 nel 2022, a fronte di una spesa 2009 di oltre 16 milioni.

Con riferimento agli incarichi individuali assegnati con contratti di lavoro autonomo - la cui disciplina è contenuta nell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii - l'importo totale è di euro 304.616,43.

Con riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Next Generation Italia” (PNRR), in attuazione del Piano Territoriale del Progetto 1000 Esperti per il Piemonte – approvato con D.G.R. n. 45-4317 del 10/12/2021 e successivamente modificato con D.G.R. n.5-4517 del 31/12/2021, con D.G.R. n.10-4527 del 14/01/2022 e D.G.R. n. 23 - 6580 del 6 marzo 2023 – la Regione ha proceduto alla assunzione, entro il 31 dicembre 2021, dei 60 esperti previsti.

Il DPCM 29 agosto 2022 ha incrementato le risorse assegnate a Regione Piemonte per il Progetto per un importo pari ad euro 1.792.000,00, consentendo l’avvio delle operazioni per la contrattualizzazione di un numero di esperti – inclusi quelli già assunti – pari a 80 unità.

Il **Consiglio regionale** ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (**PIAO**) 2022-2024 con delibera n. 118/2022 che ha recepito il **Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP)** del Consiglio regionale 2022-2024, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 117 del 7 luglio 2022.

Il Consiglio regionale ha rispettato il limite massimo potenziale della spesa di personale, pari alla media degli anni 2011/2013 per euro 24.426.523.

Tuttavia, anche per il Consiglio regionale, in mancanza dell’utilizzo della capacità assunzionale consentita dal citato DM 3 settembre 2019, sono stati comunicati i dati relativi al rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 3 comma 5 D.L. n. 90/2014, in applicazione della precedente disciplina del turn over.

Per quanto riguarda le unità di personale utilizzate dal Consiglio regionale, la consistenza numerica vede un lieve aumento nel corso del 2022 arrivando a contare 328 unità di personale (a questi vanno aggiunte 43 unità per collaboratori Gruppi e uff. comunicazione), rispetto alle 320 dell’anno precedente, con aumento del personale a tempo determinato facente parte dei gruppi consiliari e Uffici di Comunicazione che passa da quota 60 a 76 unità, dei collaboratori Gruppi e Uffici di Comunicazione, del numero di dirigenti.

Per contro, si rileva una diminuzione della spesa di personale a tempo determinato rispetto all’esercizio precedente che passa da euro 3.595.138,31 a euro 3.296.973,70,

nonostante l'incremento di 16 unità tra le collaborazioni di Gruppi consiliari ed Uffici di comunicazione ed un dirigente.

Anche per quanto riguarda il Consiglio, si segnala la probabile crescita dell'incidenza percentuale della dirigenza sulla spesa complessiva.

Il vincolo della spesa lineare 2011-2013 di cui all'art. 1 commi 557 e segg. della Legge n. 296/2006 – il cui dato si attesta ad oltre 24 milioni di euro – risulta rispettato, con una spesa complessiva al di sotto dei 19 milioni di euro.

Analogamente, risulta rispettato il tetto di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, con una spesa 2022 di euro 3.296.973,70, a fronte di una analoga spesa 2009 di oltre 8 milioni e 700 mila euro.

Modesto è il ricorso del Consiglio Regionale agli incarichi di consulenza e collaborazione nel corso dell'esercizio 2022., con tre incarichi di consulenza affidati dalla Direzione "Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia".

Con riferimento alla spesa dei gruppi consiliari, la Legge regionale n. 20 del 8 giugno 1981 prevede al comma 4 dell'art. 1, come modificato dall'art. 15 della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16, in attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 174/2012, che essa sia quantificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza entro una soglia massima.

Il budget per detta spesa del personale per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è stato da ultimo stabilito in euro 2.724.472,36 con deliberazione n. 214 del 27 ottobre 2022. La spesa effettiva è stata pari ad euro 2.459.621,94.

Con riferimento, infine, alla **contrattazione integrativa** per la disciplina dei criteri di ripartizione delle risorse del salario accessorio, essa viene svolta in forma unitaria per entrambi i ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.

La disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici – ivi inclusi dipendenti delle Regioni – è rimessa alla competenza del legislatore statale, in quanto rientra nella materia "ordinamento civile" (ex multis, sentenze n. 196/2018, n. 175 e n. 72 del 2017 e n. 257/2016), ed è retta dalle disposizioni del Codice civile e dalla contrattazione collettiva (C. cost. sent. nn. 160/2017, 199/2020, 11/2021).

Il principale vincolo posto in materia di salario accessorio del personale è quello di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, ai sensi del quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

La Regione e l'Organo di revisione dichiarano il rispetto del limite costituito dalle risorse del Fondo regionale per il trattamento accessorio 2016.

Si deve, tuttavia, segnalare l'esigenza di implementare una più efficace e lineare la gestione del procedimento che vede quali attori fra loro in sinergica relazione la Regione e l'Organo di revisione, fin dalle attività di costituzione del predetto fondo.

Le partecipazioni societarie

1. Come nei precedenti giudizi di parificazione, l'analisi della gestione delle partecipazioni dirette e indirette della Regione Piemonte ha preso le mosse dall'esame del Piano di revisione periodica delle società partecipate, approvato con la D.G.R. n. 50 - 6396 del 28 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Dall'esame del Piano il numero delle partecipazioni detenute dall'Ente risulta ulteriormente ridotto a 41 (da 44 al 31 dicembre 2021) per effetto della chiusura di due procedure di liquidazione (Villa Melano S.p.A. e S.N.O.S S.r.l.) e dell'uscita dalla compagine sociale di Banca Popolare Etica S.c.p.A. Si segnala che nel corso del 2023 il numero delle partecipazioni è sceso a 39 a seguito della fusione della A.T.L. della Provincia di Novara S.c.r.l. e A.T.L. Biella Valsesia e Vercelli S.c.r.l. mediante la costituzione della nuova società A.T.L. Terre Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli S.c.r.l. e della cancellazione di ExpoPiemonte S.r.l. in liquidazione.

Sono 9 le società che si trovano in stato di liquidazione o sono interessate da procedure concorsuali e continuano a registrarsi ritardi nella chiusura di alcune procedure di liquidazione avviate da diversi anni (Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.A., Icarus S.c.p.A., Montepo S.r.l., Fingranda S.p.A., Eurodifi S.c.r.l.).

Non si sono verificate variazioni di rilievo nelle quote di partecipazione detenute dall'Amministrazione regionale, ad eccezione di quelle conseguenti agli aumenti di capitale che hanno interessato alcune società del settore turistico e dell'incremento della quota di partecipazione in S.O.RIS. S.p.A..

2. Come in occasione dell'ultimo giudizio di parifica, sono stati approfonditi taluni aspetti che attengono all'attività di coordinamento e controllo nella gestione delle partecipazioni societarie. Va innanzitutto sottolineato che non risulta ancora adottata una regolamentazione interna che disciplini le attività da svolgere sulle partecipazioni diverse da quelle possedute nelle società in house, pure assoggettate a larga parte dei

vincoli e dei limiti posti con il TUSP, nell'ambito della quale andrebbero previsti anche flussi informativi che assicurino al "Settore Indirizzi e Controlli" adeguata conoscenza delle criticità rilevate in esito ai controlli sui contratti di affidamento svolti dalle Direzioni Regionali. Tale profilo aveva già formato oggetto di una specifica raccomandazione della Sezione.

Ci si è inoltre soffermati sulla coerenza degli obiettivi fissati alle partecipate rispetto a quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del TUSP il quale prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle società controllate. Tali obiettivi vengono dall'Amministrazione Regionale enucleati in uno specifico allegato della D.G.R. che approva il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20 TUSP. Dall'esame degli allegati ai piani di razionalizzazione che fissano gli obiettivi per il 2022 e il 2023 emerge un non pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5 TUSP.

Gli obiettivi assegnati nelle citate delibere (che riguardano non solo le controllate ma tutte le partecipate in via diretta della Regione) hanno natura eterogenea, configurandosi in alcuni casi come obiettivi di carattere strategico, in altri come interventi di tipo organizzativo che la partecipata deve realizzare, e, solo in alcuni casi, come indirizzi che riguardano i costi di struttura.

Si raccomanda, pertanto, alla Regione di assicurare una più stretta osservanza dell'art. 19 TUSP, co. 5 nella prossima assegnazione degli obiettivi, definendo, per tutte le proprie controllate, indirizzi che attengano ai costi di funzionamento e del personale, come richiesto dalla citata norma e prevedendo parametri quantitativi certi. In assenza di una declinazione quantitativa degli obiettivi, l'attività di verifica *ex post* del raggiungimento degli stessi rischia di essere scarsamente incisiva ed eccessivamente discrezionale, elemento che rileva anche ai fini dell'attribuzione della componente variabile di retribuzione ad amministratori e dirigenti, pure ancorata al conseguimento dei risultati attesi dalle partecipate.

Si sottolinea, inoltre, l'opportunità che, per le società controllate in via indiretta, l'attribuzione degli obiettivi e la verifica dei risultati da parte della società interposta

siano precedute da un momento di confronto con l'Amministrazione Regionale che rimane titolare e responsabile del coordinamento anche delle controllate in via indiretta.

Con riferimento alla verifica degli obiettivi attribuiti per il 2022, che risultava ancora in corso alla data di svolgimento dell'istruttoria, è emerso che non tutte le Direzioni Regionali competenti per settore avevano fatto pervenire le proprie valutazioni in merito. Pare quindi opportuno sottolineare l'importanza che nella verifica degli obiettivi siano coinvolti e chiamati a pronunciarsi tutti i soggetti che hanno concorso alla determinazione e assegnazione degli stessi, ivi comprese le Direzioni Regionali che presidiano nel continuo la gestione della partecipata.

3. È stato inoltre svolto un approfondimento sulle verifiche effettuate dal "Settore regionale Indirizzi e Controlli" sui compensi riconosciuti agli organi di amministrazione e di controllo delle società direttamente ed indirettamente partecipate dall'Ente regionale.

La normativa di riferimento risulta piuttosto articolata, in quanto vengono in rilievo il limite complessivo previsto dall'art. 11 comma 6 del TUSP, ma anche le soglie previste dall'art. 43 Legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 e quelli derivanti dagli artt. 2 e 3 della Legge regionale n. 2 del 8 febbraio 2010, in materia di compensi spettanti agli amministratori non esecutivi e di remunerazione incentivante.

Sulla base dei dati forniti dall'Ente in ordine ai compensi riconosciuti per il 2022 ai componenti dei consigli di amministrazione e dell'organo di controllo delle società controllate non sono emersi casi di superamento dei limiti normativi.

Il ritardo con cui sono stati forniti alcuni dati è stato giustificato con la circostanza che i controlli vengono verificati dopo l'approvazione del bilancio da parte della controllata e in fase di predisposizione del Piano di razionalizzazione della Regione. Si raccomanda, al riguardo di prevedere, ove non sia già svolta, una verifica del rispetto dei limiti normativi anche in occasione dell'adozione, da parte della società, dei provvedimenti con i quali viene deliberato il compenso annuo da corrispondere ai componenti degli organi.

Si rammenta, inoltre, che tanto l'assegnazione degli obiettivi ex art. 19 TUSP, quanto la verifica del rispetto dei limiti sui compensi degli organi vanno effettuati anche per le società sottoposte a "controllo pubblico congiunto".

4. Anche quest'anno uno specifico spazio è stato riservato a Finpiemonte S.p.A. società strumentale *in house* della Regione Piemonte, alla quale è affidata la gestione di ingenti risorse pubbliche attraverso l'erogazione di finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto e garanzie. L'analisi si è concentrata sui profili di criticità che sono da tempo all'attenzione della Sezione e rispetto ai quali nelle precedenti relazioni di parifica sono stati formulati ripetuti rilievi.

4.1. Con riferimento alla gestione dei finanziamenti, si ricorda che nei precedenti giudizi di parifica erano state rilevate gravi carenze nel controllo da parte della società sull'operato delle banche cofinanziatrici, sia nella fase iniziale di valutazione della solvibilità dei soggetti finanziati che nell'attività di recupero nel caso di insolvenza. Comportamenti opportunistici delle banche che avevano finanziato imprese difficilmente solvibili al fine di coprire debiti pregressi o avevano indirizzato l'attività di recupero in modo da minimizzare le proprie perdite hanno concorso al sorgere di un elevato ammontare di crediti deteriorati che gravano ora sul bilancio della Regione.

Nel precedente giudizio di parifica, pur mettendo in luce alcuni interventi di rafforzamento del processo del credito che erano stati adottati quali l'incremento dell'organico della "Area Crediti" e la revisione della regolamentazione interna, si erano evidenziate perplessità rispetto all'adequatezza di diverse misure e alla mancata revisione della Convenzione quadro che regola i rapporti tra Finpiemonte e le banche, presupposto necessario per specificare con chiarezza gli obblighi di queste ultime.

Al riguardo, va, innanzitutto, positivamente considerato che, da quanto riferito, nel marzo 2023 è stata adottata da Finpiemonte una nuova "Procedura per la valutazione delle delibere bancarie" che si applica a tutte le domande di finanziamento, superando uno degli elementi di criticità individuato dalla Sezione nella precedente procedura, ovvero l'applicazione ai soli finanziamenti superiori a 35 mila euro. Secondo quanto rappresentato dalla Regione la regolamentazione interna impone ora alla società di effettuare, per tutte le posizioni, una valutazione ulteriore rispetto a quella condotta dalle

banche, avvalendosi delle informazioni fornite da *un provider* esterno e di un *rating* sulla finanziabilità del soggetto. Sarebbero inoltre previsti blocchi operativi nei confronti di soggetti già inadempienti nella restituzione di contributi revocati e nel rimborso di finanziamenti.

Anche rispetto all'attività di monitoraggio la Regione ha riferito che da aprile 2022 è stato avviato un controllo sistematico sulle informazioni fornite dalle banche e che con cadenza trimestrale le banche vengono sollecitate a fornire aggiornamenti sulle azioni di recupero intraprese. È stato inoltre evidenziato che, a differenza di quanto era emerso nel precedente giudizio di parifica, il monitoraggio è ora esteso a tutte le posizioni che la società ha in gestione e che per tale attività si utilizzano, oltre alle informazioni fornite dal sistema informativo aziendale su eventuali insoluti, anche dati tratti da banche dati esterne, tra cui quelle della Camera di commercio.

Un ulteriore intervento migliorativo è rappresentato dalla stipula a marzo 2023 della nuova Convenzione quadro tra Finpiemonte e le banche che, come si è detto, è stata più volte sollecitata anche da parte della Sezione. Alcuni articoli della Convenzione sono in particolare dedicati agli obblighi informativi a carico delle banche (artt. 7 e 9 della nuova Convenzione). La Regione ha sottolineato che in via generale è prevista una rendicontazione semestrale da parte degli Istituti di credito, ma per le azioni di recupero e, al verificarsi di eventi pregiudizievoli, l'informativa dovrebbe essere più frequente.

Dal complesso dei riferimenti forniti dall'Ente si ricava dunque che sono stati adottati una serie di interventi di revisione della regolamentazione interna della società e di modifiche sul sistema informativo aziendale di Finpiemonte per supportare sia l'attività di valutazione iniziale delle richieste di finanziamento che il successivo monitoraggio. Sarà tuttavia necessario assicurare che alle innovazioni di tipo procedurale consegua anche una effettiva modifica delle prassi aziendali e un adeguato sfruttamento degli strumenti di valutazione che, secondo quanto riferito, sono stati resi disponibili e di cui andrà nel prosieguo testata la robustezza. Andrà inoltre verificato il superamento degli elementi di criticità individuati dall'Internal Audit della società nel 2022 nei casi di segnali di deterioramento dei crediti (tra cui ritardi nell'analisi delle proposte di variazione dello "stato del credito" generate dal sistema gestionale della società a seguito

della rilevazione di anomalie, ritardi nella messa in mora e nella richiesta alla Regione della iscrizione a ruolo nel caso di mancata restituzione di importi da parte di soggetti “revocati”).

Si è inoltre sottolineato come la stipula di una nuova Convenzione quadro tra la società e le banche di per sé non sia sufficiente a scongiurare comportamenti opportunistici da parte delle stesse. Sarà necessario vigilare in modo rigoroso sul puntuale rispetto degli obblighi che gravano sugli Istituti di credito, compresi quelli di rendicontazione, attivando tempestivamente, nel caso di inadempimento degli impegni assunti, gli opportuni strumenti di tutela negoziale.

4.2. Rispetto al pacchetto di crediti deteriorati di originari 121 mln di euro, cui era stata deliberata la cessione con la D.G.R. n. 123-9030, del 19 maggio 2019, il credito residuo, ad aprile 2023 si attesterebbe intorno agli 80 mln di euro. Rispetto all’ammontare totale dei crediti deteriorati individuati per la cessione nel periodo da dicembre 2018 fino ad aprile 2023, sono stati passati a perdita 3,5 mln di euro ca. e incassati 31,7 mln di euro. Secondo i riferimenti da ultimo forniti dovrebbero essere stralciate e passate a perdita ulteriori 793 posizioni per complessivi 17 mln di euro, per le quali la prosecuzione di attività di recupero sarebbe antieconomica.

È stato anche riferito che le attività di riconciliazione da parte delle banche sono in fase di conclusione, ma Finpiemonte starebbe valutando se sia più conveniente attribuire l’incarico del recupero a *servicer* esterno piuttosto che procedere alla cessione come inizialmente ipotizzato.

Si raccomanda di prestare attenzione alla gestione di tali crediti verificando che siano adottate tutte le misure più efficaci per minimizzare le perdite su tale partita che risultano già di ingente ammontare.

Va rammentato che, oltre ai crediti individuati per la cessione di cui alla D.G.R. n. 123-9030, del 19 maggio 2019 la società ha in capo anche la gestione di finanziamenti deteriorati erogati con provvista BEI, per 11,8 mln di euro di crediti che si sono deteriorati dopo dicembre 2018 per 5,6 mln di euro.

Ulteriore elemento di rischio è rappresentato dalle garanzie rilasciate da Finpiemonte che riguardano per 15,7 mln di euro posizioni in sofferenza.

Peraltro, è stato rilevato che le informazioni periodiche sui crediti deteriorati, rese ora da Finpiemonte alla Regione in base alla Convenzione Quadro approvata a maggio 2022, non ricomprendono le posizioni in garanzia, per cui si raccomanda di estendere la reportistica anche alle sovvenzioni rappresentata dal rilascio di garanzie.

4.3. Inoltre, in sede istruttoria, è stato richiesto di inviare i report annuali prodotti da Finpiemonte per i primi 4 fondi per ordine di importo; ciò al fine di valutare la completezza della reportistica resa dalla società ai sensi della nuova Convenzione Quadro (Relazione Tecnica illustrativa da trasmettere entro il mese di gennaio 2023 ai sensi dell'art. 21 della Convenzione Quadro e relazioni trimestrali previste dell'art. 12 co. 1) .

La Regione ha prodotto una documentazione incompleta che, in alcuni casi, ha riguardato fondi non selezionati nell'istruttoria. Pertanto, non si dispone di elementi sufficienti per valutare se le informazioni che vengono fornite alla Regione con la reportistica annuale e trimestrale abbiano lo stesso schema e siano complete per tutte le misure.

Dai riscontri effettuati è emerso inoltre, come peraltro evidenziato anche lo scorso anno, l'incompletezza dei contratti di affidamento, in quanto le previsioni sui controlli in loco e documentali che Finpiemonte è tenuta a svolgere non sono presenti o sono contenute in atti diversi dalla convenzione.

Nonostante le assicurazioni fornite in occasione dei precedenti giudizi di parifica, appare ancora presente il fenomeno di prestazioni rese in assenza di contratti di affidamento. Su tale profilo si invita la Regione a effettuare un controllo più incisivo e definitivo.

Anche i controlli svolti dalla Giunta Regionale sull'attività appaiono ancora da rafforzare. L'attività ispettiva è stata molto limitata. A tale proposito si sottolinea che seppure l'esame della rendicontazione periodica rassegnata dalla società sia un importante e imprescindibile strumento di controllo, l'attività ispettiva rimane un mezzo

particolarmente efficace per intercettare anomalie, soprattutto quando si intendano svolgere indagini su campioni di pratiche con l'esame della relativa documentazione.

Potrebbe essere al riguardo opportuna una verifica da parte della Regione sul processo delle revoche sulle quali si rilevano percentuali di recupero particolarmente contenute (al di sotto del 50% nel triennio 2020 -2022).

4.4. In occasione dei precedenti giudizi di parifica, la Sezione aveva mosso alla Regione specifici rilievi in ragione della permanenza di consistenti quote di liquidità dell'Ente sui conti correnti intestati alla Società, non giustificate dalla gestione di affidamenti. Pertanto, la Sezione aveva raccomandato una gestione più trasparente della liquidità, attraverso il trasferimento di risorse a Finpiemonte S.p.A. al momento del loro concreto ed immediato impiego.

Su questo fronte le attività finora realizzate appaiono insufficienti. Secondo quanto riferito nel 2022 è proseguita l'attività di analisi del Comitato VERSO finalizzata a individuare i fondi "inattivi" per cui si potrebbe procedere a un trasferimento delle risorse residue alla Regione. Emerge tuttavia che a tale analisi non è poi seguito un effettivo trasferimento delle risorse inutilizzate.

È stato riferito che su 267 fondi gestiti da Finpiemonte al 31 dicembre 2021, 183 risultavano "inattivi" per un ammontare di circa 83 mln di euro, e di questi 130 fondi erano inattivi dal 2017. In sede di contraddittorio la Regione ha fornito un prospetto da cui risulta che presso Finpiemonte, a giugno 2023, sarebbero ancora accesi conti correnti per bandi chiusi per un ammontare complessivo di 47,2 mln. La Regione si è impegnata a completare in tempi brevi la ricognizione sui fondi inattivi, procedendo ai conseguenti trasferimenti alla Regione.

Si raccomanda di tenere aggiornata la Sezione sugli esiti di tale attività.

Si raccomanda, inoltre, di implementare, in tempi brevi, la programmazione annuale dei flussi finanziari prevista dall'art. 20 della Convenzione quadro sottoscritta tra Regione e Finpiemonte nel maggio 2022, in quanto la pianificazione rappresenta uno strumento indispensabile per potere assicurare che vengano trasferite risorse coerenti e non eccedentarie rispetto alle attività che la società deve svolgere.

4.5. Rispetto al tema degli incarichi conferiti da Finpiemonte che pure aveva formato oggetto di osservazioni nelle precedenti parifiche si osserva una forte riduzione del numero di consulenze (11 rispetto a 112 nel 2020 e 97 nel 2019). Risultano inoltre recepite le osservazioni mosse dalla Sezione rispetto alla Procedura di selezione degli esperti valutatori di progetti che è stata modificata in modo da renderla conforme ai criteri di trasparenza e rotazione degli incarichi.

Si raccomanda alla Regione di verificare che il conferimento di incarichi tramite affidamento diretto da parte della società rivesta carattere di eccezionalità, considerato che per gli incarichi attribuiti è stata riscontrata la deroga dalle procedure di selezione previste in via ordinaria, motivata con l'urgenza o la complessità della materia.

4.6. Un ambito nel quale non si registrano significativi progressi rispetto a quanto rilevato lo scorso anno è quello della integrazione tra Finpiemonte e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. A entrambe le società era stato attribuito quale obiettivo per il 2022 quello di proseguire nel percorso di integrazione in termini di sinergie funzionali orientate alla razionalizzazione dei costi di struttura, *“nell’ottica di una riorganizzazione delle partecipazioni detenute dalle due società orientata ad una migliore definizione dei profili di specialità funzionale delle due società”*. Nell’analisi predisposta dal “Settore regionale Indirizzi e Controlli” presa in esame dal Comitato di coordinamento dei Direttori regionali nella seduta del 18 aprile 2023 viene, appunto, messo in rilievo un non pieno conseguimento di tale obiettivo.

Da quanto riferito, l’ambito di collaborazione tra le due società si è, infatti, limitato alla sottoscrizione di un contratto di servizio per gestione degli immobili del Fondo di reindustrializzazione, con scadenza giugno 2023, ma non sono state fornite indicazioni sui risparmi conseguiti da tale attività. L’azione della Regione è apparsa poco incisiva essendosi limitata ad una mera raccomandazione e ad un richiamo a entrambe le società.

Si invita al riguardo la Regione a perseguire l’obiettivo di razionalizzazione, attraverso azioni più efficaci che si concretizzino nella individuazione più specifica di aree di integrazione e di iniziative volte ad una effettiva diversificazione dell’attività delle due società, imposta anche dall’art. 20 TUSP.

Si invita inoltre a tenere conto del non pieno raggiungimento del previsto obiettivo di integrazione tra le due società anche nelle valutazioni che riguarderanno l'attribuzione della componente variabile ai componenti degli organi sociali.

5. Rispetto alle altre partecipate deve, in linea generale, osservarsi il peggioramento della situazione di alcune società, dovuto alla crisi energetica e al protrarsi delle conseguenze della pandemia. In diversi casi le società partecipate si sono avvalse del regime derogatorio previsto dall'art. 60, comma 7-bis del D.L. 14/08/2020, prorogato dal D.L. n. 4/2022, che consente di sospendere gli ammortamenti le immobilizzazioni fino al 100% del loro ammontare.

Si sono, in particolare, rilevati segnali di difficoltà in alcune società del settore dei "Parchi scientifici e Tecnologici" e degli "Incubatori di impresa" che fanno capo a Finpiemonte S.p.A. In questo ambito particolarmente critica è risultata la situazione dell'"Incubatore di impresa del polo di innovazione di Novara S.c.r.l. - ENNE3" per il quale si impongono iniziative di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 TUSP, in quanto è stato chiuso in perdita il quarto esercizio consecutivo, è stato conseguito un fatturato inferiore a 1 mln di euro e il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti.

Vanno strettamente monitorate anche le società Consepi S.p.A. e MIAC S.c.p.A. che hanno chiuso l'esercizio 2021 in utile solo grazie ad operazioni straordinarie e chiudono il 2022 in perdita. Per entrambe le società va attentamente seguito l'effettivo realizzarsi delle iniziative di razionalizzazione che sono state previste.

Da seguire con particolare attenzione è anche la situazione di S.I.T. S.r.l. per la quale, secondo quanto è stato riferito, è stato approvato nel maggio 2023 un nuovo piano di risanamento e della società Monterosa 2000 che gestisce impianti di trasporto a fune nel versante Alagna Valsesia del Monte-Rosa. In particolare, quest'ultima ha subito conseguenze molto pesanti dalla chiusura degli impianti nel periodo della pandemia, e, in assenza del regime derogatorio per l'iscrizione degli ammortamenti, avrebbe chiuso con una perdita significativa. Andrà monitorata l'evoluzione della società e l'attuazione del piano di interventi, sostenuto negli ultimi anni con ingenti risorse regionali per consentirne il rilancio.

6. Nella relazione di quest'anno è stato dedicato un apposito spazio all'approfondimento di alcuni Enti strumentali e di alcuni Enti pubblici vigilati dalla Regione.

In particolare, si è scelto di dedicare uno specifico *focus* alle Agenzie territoriali per la casa (di seguito anche ATC) che risultano caratterizzate da protratti risultati di esercizio negativi e sono destinatarie di importanti flussi di risorse da parte dell'Amministrazione Regionale. Un ulteriore approfondimento è stato dedicato al settore delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (di seguito anche IPAB) e delle Aziende servizi pubblici alla persona (di seguito anche APSP) che risulta di particolare rilievo in considerazione della numerosità dei soggetti coinvolti, della recente revisione della relativa disciplina normativa e della situazione di crisi che alcuni enti stanno attraversando soprattutto a causa delle conseguenze della pandemia da Covid 19, trattandosi di enti che svolgono in larga parte attività di assistenza agli anziani.

6.1. Le Agenzie territoriali per la casa si qualificano come enti strumentali sui cui la Regione – sulla base della Legge n. 3 del 2010 - esercita un controllo di gestione e poteri di indirizzo.

Dai riscontri che l'Ente ha fornito in risposta all'istruttoria, l'attività di indirizzo esercitata dalla Regione nei confronti delle ATC è risultata carente. Per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non sono stati attribuiti obiettivi specifici alle ATC ed è mancata un'attività di riscontro degli obiettivi che erano stati assegnati nelle annualità 2017, 2018 e 2019 che pare sia stata svolta solo in occasione dell'istruttoria, evidenziando peraltro la parziale realizzazione dei risultati attesi.

Quanto al controllo di gestione, è previsto dal Regolamento regionale, approvato nel marzo 2019, che la Direzione regionale dia conto delle verifiche svolte sull'attività dell'ATC con una relazione annuale. L'ultima relazione presentata riguarda il 2020 per cui manca un esame della situazione aggiornata al 2021 e al 2022.

Dai dati estratti dalla Banca Dati amministrazioni pubbliche (BDAP) emerge che l'ATC Piemonte Nord ha chiuso l'esercizio con un disavanzo di 7,8 mln di euro mentre l'ATC Piemonte Sud con un disavanzo di circa 2,7 mln.

Per l'ATC Piemonte Centrale sono disponibili solo i dati del 2020 che evidenziano un disavanzo di 3 mln di euro².

Si è inoltre rilevato che non sono stati più sottoposti all'approvazione della Regione i piani di rientro delle ATC come previsto dall'art. 37 Legge regionale n. 3 del 2010, in ragione di una valutazione di incompatibilità con il contenuto del D.Lgs. n. 118 del 2011. La Regione ha fornito alcuni riferimenti sui controlli operati in merito al ripiano del disavanzo da parte delle Agenzie dopo l'udienza di contraddittorio. Sulle informazioni da ultimo rassegnate la Sezione si riserva, pertanto, un ulteriore approfondimento.

Dal complesso degli elementi acquisiti la situazione delle Agenzie territoriali per la casa appare connotata da forti elementi di fragilità che richiedono un'attività di indirizzo e controllo più stringente e tempestiva da parte della Regione. Oltre all'esigenza di esercitare in modo più efficace l'attività di indirizzo, si sottolinea come l'acquisizione di dati aggiornati e l'analisi dettagliata delle problematiche che caratterizzano la gestione delle ATC appare un presupposto necessario per potere esercitare la verifica della produttività, dell'efficienza, efficacia ed economicità che competono alla Regione.

6.2. Per quanto riguarda il settore delle IPAB è emerso che il processo di riordino è ancora in corso. Risultano ancora da riordinare 48 IPAB. Larga parte di esse risultano non più operative e per queste ultime si procederà quindi ad un provvedimento di estinzione, le restanti IPAB risultano ancora attive nel settore delle case di riposo e della scuola dell'infanzia.

Per quanto riguarda le Aziende di servizi pubblici alla persona nate dalla trasformazione delle IPAB sono emersi alcuni elementi di attenzione.

Risulta non ancora attuato da parte di tutte le APSP il passaggio alla contabilità armonizzata previsto dall'art. 18 della Legge regionale n. 12 del 2017. Si raccomanda alla Regione di verificare la tempestiva e puntuale adozione da parte di tutte le APSP degli schemi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, in quanto ciò rappresenta un

² Secondo quanto riferito il rendiconto 2021 è stato approvato solo nel 2023 a causa di un attacco informatico che ha reso necessario procedere ad una ricostruzione dei dati.

prerequisito per l'esercizio dei poteri di vigilanza che competono all'Amministrazione Regionale.

Si è rilevato inoltre che delle 20 APSP attive ben nove Aziende hanno chiuso il 2021 con un disavanzo che, in diversi casi, risulta di importo non trascurabile. Appare pertanto necessario un puntuale monitoraggio delle situazioni caratterizzate da maggiori criticità sotto il profilo economico-finanziario onde attivare tempestivamente gli eventuali provvedimenti che alla Regione competono nell'ambito dei propri poteri di vigilanza.

7. Un ultimo profilo da sottolineare è il permanere di criticità nella verifica crediti debiti tra la Regione e i propri enti strumentali e le società partecipate così come previsto dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118 del 2011. Anche quest'anno alla data di adozione del disegno di legge di rendiconto i dati di alcuni enti risultavano ancora in fase di riconciliazione e in alcuni casi non risultavano nemmeno pervenuti dagli organismi partecipati i dati per consentire alla Regione di procedere alla riconciliazione. Si è, pertanto, reso necessario un emendamento per recepire le riconciliazioni e le asseverazioni pervenute successivamente alla data di presentazione del disegno di legge.

Inoltre, il Collegio dei revisori ha rilasciato la doppia asseverazione solo per 84 delle posizioni incluse nella verifica debiti e crediti, in quanto per le residue posizioni si rendevano necessarie ulteriori verifiche.

In sede di pubblica udienza lo stesso Organo di revisione ha, comunque, dato atto, rispetto allo scorso anno, di un miglioramento dell'attività di riconciliazione che ha consentito di pervenire alla doppia asseverazione per la maggior parte degli enti inclusi nella verifica.

Si invita al riguardo a proseguire in modo deciso nel processo di confronto con le partecipate e i propri Enti strumentali al fine di risolvere le criticità ricorrenti nel processo di riconciliazione e assicurare che tale attività possa essere conclusa in tempo utile per consentire la doppia asseverazione nei termini normativamente previsti.

La spesa sanitaria

1. Il 31 marzo 2022 è stata dichiarata la fine dello stato di emergenza, causato da una pandemia che ha portato gravi conseguenze, soprattutto a danno del sistema sanitario; nonostante ciò, ancora nel 2022 sono state attribuite risorse *ad hoc* per contrastare la diffusione del *virus*.

2. Il bilancio di previsione regionale 2022 è stato adottato con Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6.

Sebbene la Regione abbia effettuato stime di incremento, in nota integrativa gli stanziamenti del FSR indistinto sono indicati per complessivi euro 8.394.463.157, importo inferiore a quello dell'anno precedente.

Anche per gli stanziamenti del FSR vincolato l'importo indicato di euro 191.286.788 è inferiore agli stanziamenti iniziali del 2021 (euro 208.947.376) ed a quelli definitivi *post* assestamento (euro 196.222.679), ma superiore agli accertamenti (euro 180.704.353,60); la stima di incremento rispetto al 2021 rappresentata nella nota integrativa è di 89,3 milioni di euro.

L'avanzo vincolato al 31 dicembre 2021 non è stato applicato al bilancio di previsione.

La previsione finale 2022 delle entrate del perimetro sanitario, destinate al finanziamento della spesa corrente e di investimento, ammonta complessivamente a circa 10,486 miliardi di euro, al netto delle partite di giro.

Le previsioni iniziali di entrata e di spesa sono risultate superiori rispetto a quelle del bilancio di previsione 2021 e quelle definitive 2022 si sono ulteriormente incrementate (particolarmente le entrate e le spese per investimento, grazie alle risorse previste per il PNRR).

In sede di assestamento sono stati aggiunti capitoli - alcuni dei quali legati all'attuazione del PNRR - che hanno portato ad una variazione in aumento di euro 964.716.160 negli stanziamenti finali e di euro 1.012.274.207 nelle previsioni di spesa.

Nel loro complesso e nelle singole categorie, gli accertamenti e gli impegni sono risultati inferiori alle previsioni finali, ma superiori a quelle iniziali.

Gli accertamenti sono risultati superiori agli impegni, originando un avanzo di gestione che si va a sommare a quello non applicato dell'anno precedente.

3. Per quanto riguarda il rendiconto regionale 2022, se ai finanziamenti correnti si aggiunge la somma di 35 milioni di euro circa di coperture regionali si ottiene un valore complessivo di euro 9.838.594.069,64, superiore alle spese correnti, comprensive del finanziamento del disavanzo pregresso (euro 9.835.823.751,87).

Invece, le entrate in conto capitale risultano inferiori rispetto alle spese in conto capitale e, pertanto, entrate correnti hanno finanziato le spese di investimento, per un importo di 2 milioni di euro.

4. La Regione è risultata destinataria di un finanziamento indistinto pari ad euro 8.795.343.358, *ante* mobilità ed al lordo dei ricavi ed entrate proprie convenzionali.

Le componenti del FSN, al netto dei ricavi propri, risultano pari ad euro 8.628.247.386, cui devono aggiungersi ulteriori euro 17.826.743 di compartecipazione all'IVA: complessivamente, dunque, sono pari ad euro 8.646.074.129, cui va aggiunto il saldo della mobilità interregionale ed internazionale, che porta ad un totale indistinto *post* mobilità pari ad euro 8.786.877.606.

Se al fabbisogno indistinto *post* mobilità si aggiungono le risorse vincolate ripartite dall'Intesa Stato-Regioni (assegnate alla Regione Piemonte complessivamente per euro 25.060.653), si ottiene un importo da finanziare pari ad euro 8.811.938.259.

È stata prevista un'erogazione di cassa dallo Stato per euro 8.644.842.287, in quanto la restante copertura è garantita dai ricavi ed entrate proprie delle Aziende sanitarie (stimati in euro 167.095.972).

Per quanto riguarda le risorse vincolate al finanziamento degli investimenti, la perimetrazione indica un importo di euro 521.859.072,46, che comprende le risorse per la realizzazione del PNRR missione 6 relativa alla sanità.

Le risorse del FSN vincolato assegnate alla Regione sono pari ad euro 310.591.622, cui devono aggiungersi quelle per l'emergenza sanitaria, pari ad euro 110.316.027,78.

5. Al netto delle partite di giro, la spesa sanitaria per il 2022 è pari ad euro 10.359.698.859,70, cui dovrebbero aggiungersi ulteriori impegni rilevabili dal rendiconto, comunque riconducibili al settore sanitario in base all'oggetto (complessivi euro

48.270.745, sempre al netto delle partite di giro), pervenendosi così ad un importo complessivo di spesa sanitaria pari ad euro 10.407.969.594,69.

Confrontando i dati derivanti dalle perimetrazioni del triennio considerato, si rileva un continuo progressivo incremento della spesa sanitaria, che passa da 9,2 miliardi di euro circa del 2020, a 9,4 miliardi di euro nel 2021, fino a superare i 10 miliardi di euro nel 2022. Anche la spesa regionale complessiva torna ad incrementarsi, passando da 12,8 miliardi di euro del 2020 a 13,2 miliardi di euro del 2021 ed a 14 miliardi di euro nel 2022.

Ciò ha fatto sì che l'incidenza della spesa sanitaria sul totale abbia raggiunto un valore del 73,94% (74,28%, secondo i dati rielaborati dalla Sezione).

Pure con riferimento alla spesa sanitaria corrente si rileva un aumento rispetto al biennio precedente.

Secondo i dati forniti dalla Regione, la spesa sanitaria corrente passa da 9,12 miliardi di euro del 2020, a 9,41 miliardi di euro circa del 2021, fino a raggiungere il valore di 9,8 miliardi di euro circa nel 2022.

Rispetto ai dati rielaborati da questa Sezione, la spesa sanitaria corrente passa da un valore di 9,18 miliardi di euro del 2020, a 9,46 miliardi del 2021, fino a 10,4 miliardi di euro nel 2022.

Stesso andamento si rileva per la spesa corrente complessiva, che aumenta da 11,5 miliardi di euro nel 2020 fino 12,2 miliardi di euro nel 2022.

Il maggiore incremento, registrato sulla spesa corrente sanitaria, determina un conseguente incremento dell'incidenza percentuale della spesa sanitaria su quella complessiva (79,06% nel 2020, 78,86% nel 2021 e 80,71% nel 2022); stesso andamento si rileva se si elimina la spesa corrente destinata a coprire i disavanzi pregressi.

La maggioranza degli impegni correnti è rappresentata da trasferimenti correnti, per la quasi totalità a favore delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

La spesa d'investimento del settore sanitario torna ad incrementarsi per effetto degli investimenti previsti dal PNRR, passando dagli 11 milioni di euro del 2021 a 524 milioni di euro circa del 2022, mentre la spesa regionale in conto capitale nel suo complesso, dopo una lieve riduzione registratasi nel 2021, supera i livelli registrati nel 2020, passando da 976 milioni di euro circa nel 2020, a 904 milioni di euro nel 2021 ed a 1,3 miliardi di euro nel 2022.

6. I vincoli di destinazione alle entrate garantiscono, salvo eccezioni, l'uguaglianza tra gli accertamenti e gli impegni; la medesima uguaglianza non è riscontrabile in termini di cassa, dal momento che le risorse riscosse non sono necessariamente utilizzate per pagare le spese ad esse collegate.

Tale disuguaglianza nella cassa - riscontrata in tutti gli anni - ha conseguenze nella gestione in conto residui; per tutte le categorie, ad eccezione che per gli investimenti, i residui passivi sono superiori a quelli attivi.

7. Rispetto agli anni precedenti il 2022 è stato caratterizzato da una rilevante cancellazione dei residui, tanto attivi che passivi.

Si prende atto della rilevante regolarizzazione per complessivi euro 4.076.302.385 dei residui passivi inerenti alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022, con contestuale riduzione dei residui attivi dei tre capitoli del FSR indistinto.

La riduzione dei residui attivi in conto residui ne ha ridotto l'incidenza sul totale, facendo sì che il 57% dei residui al 31 dicembre 2022 derivi dalla gestione in conto competenza; nei precedenti anni si era sempre registrata una prevalenza dei residui provenienti dalla gestione in conto residui.

Rispetto al 2021 si rileva una lieve riduzione della capacità di riscossione in conto competenza, pari all'86% rispetto all'89% del 2021 e, al contrario, un rilevante incremento della stessa percentuale nella gestione in conto residui (73% nel 2022, contro l'8% del 2021).

Come nei precedenti esercizi, si rileva che l'importo dei residui al 31 dicembre 2022 è influenzato dalla mancata imputazione degli incassi sui relativi capitoli del FSR indistinto.

I residui attivi ammonterebbero ad importo inferiore a seguito della corretta imputazione degli incassi: infatti, risultano ancora da imputare incassi risalenti ad esercizi precedenti per un importo pari ad euro 602.887.837,77 ed incassi in conto competenza per euro 165.769.538,86.

La Sezione non può non esprimere perplessità sul fatto che, ancora a fine 2022, incassi risalenti ad esercizi precedenti non siano stati imputati correttamente ai capitoli di competenza e rinnova l'auspicio che la Regione ponga in essere tutte le iniziative idonee

ad assicurare la corretta imputazione, in modo da rendere più leggibile e veritiero il proprio rendiconto.

I residui attivi in conto competenza sono inferiori ai residui passivi in conto competenza: gli incassi provenienti dalla gestione in conto competenza non sono stati completamente utilizzati per pagare le obbligazioni sorte nella stessa gestione e ad esse vincolate; tale squilibrio è confermato nell'importo complessivo dei residui attivi e passivi.

Le risorse ancora da ricevere non sono sufficienti a dare copertura alle obbligazioni ancora da pagare e tale differenza incide sul risultato di amministrazione.

Infine, si evidenzia che i residui passivi rappresentano crediti che le Aziende sanitarie vantano nei confronti della Regione: il loro mancato pagamento genera la permanenza di crediti nei bilanci delle Aziende, criticità più volte stigmatizzata da questa Sezione.

8. Si rileva un miglioramento rispetto al 2021 delle percentuali di realizzo delle previsioni complessive di cassa, tanto in entrata che in uscita: gli stanziamenti di entrata si sono realizzati per il 75%, contro il 63% del 2021, mentre le previsioni di spesa si sono realizzate per il 77% contro il 63% del 2021.

La Sezione invita a dare attuazione a quanto precisato nella delibera n. 9/2016 della Sezione delle Autonomie, facendo ricorso a previsioni, sia di competenza che di cassa, maggiormente coerenti con gli incassi ed i pagamenti.

9. Nel corso dei tre esercizi interessati le risorse statali assegnate per contrastare la diffusione del *virus* sono andate via via riducendosi: da euro 265.051.773,20 nel 2020 ad euro 227.010.587 nel 2021, fino a dimezzarsi nel 2022 (euro 110.316.027,78).

Il protrarsi dell'emergenza sanitaria, nonché le misure messe in atto per contenerla, hanno fatto emergere problematiche di disagio psicologico, individuale e collettivo, *in primis* nei bambini e negli adolescenti.

Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, nell'anno 2022 ha assegnato alla Regione un'ulteriore somma di euro 368.628, al fine di rafforzare i servizi di Neuropsichiatria per l'infanzia e per l'adolescenza, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale, in ambito semiresidenziale, per complessivi euro 958.228.

Con D.G.R. n. 35-5257 del 21 giugno 2022 è stato approvato il Progetto innovativo di istituzione dello “*Psicologo delle Cure Primarie*”, finanziato per euro 1.837.616 con le risorse previste nella Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dal citato D.L. n. 228/2021.

Se la minore pressione dell’emergenza sanitaria sugli ospedali ha migliorato la situazione economica delle Aziende, il forte incremento dei prezzi delle fonti energetiche ha avuto un rilevante impatto sui costi d’esercizio, determinando anche nel 2022 risultati negativi per molte Aziende.

Per questo motivo, l’art. 40, comma 1, D.L. n. 50/2022 e l’art. 5, comma 3, D.L. n. 144/2022 hanno incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato: sono state accertate risorse per sopperire a tali incrementi di prezzi per euro 117.541.432,00, interamente impegnati ma non ancora ripartiti a favore delle Aziende sanitarie regionali.

10. L’art. 20 D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 ha previsto il finanziamento alle Regioni degli indennizzi a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-Cov-2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana, da corrispondere sulla base della spesa effettiva dalle stesse sostenuta nell’anno di riferimento.

La Regione ha precisato di non aver ricevuto alcun finanziamento, in quanto non è stato necessario corrispondere alcun indennizzo nel corso del 2022.

La Regione ha adottato numerose delibere con cui sono stati approvati gli investimenti previsti dal PNRR e sono state ripartite le risorse tra le Aziende.

Con la D.G.R. n. 5-4629 dell’11 febbraio 2022 è stato approvato il programma di investimenti in edilizia sanitaria per l’adeguamento sismico di strutture ospedaliere; è stato previsto l’importo di euro 138.769.581, di cui euro 42.441.081 a valere sulle risorse del PNRR.

È stato approvato altresì il programma di investimenti finanziato con il PNRR, finalizzato all’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie, ripartendo tra le Aziende l’importo di euro 78.999.668,72.

11. Gli eventi pandemici hanno reso il problema delle liste d’attesa ancora più critico; il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n.

126, ha fornito indicazioni alle Regioni ed agli Enti del SSN per il recupero delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero ordinarie non erogate.

Il cronoprogramma contenuto nel Piano regionale di recupero delle liste d'attesa prevedeva la chiusura di tutte le attività entro l'anno 2022.

Dai dati forniti dalla Regione e confluiti nel *Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica* - approvato dalla Sezione Riunite in sede di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 17 maggio 2023 - risultano recuperati il 92% dei ricoveri programmati (miglior risultato raggiunto rispetto alle altre regioni), il 100% degli inviti e delle prestazioni di *screening* e l'80% delle prestazioni ambulatoriali (a fronte del valore medio dell'81% relativo alle regioni del nord Italia).

Tuttavia, si osserva che le percentuali di recupero si riducono notevolmente al ridursi della classe di priorità o di complessità delle prestazioni, così come aumenta il tempo medio di attesa.

Relativamente ai ricoveri, se per quelli in classe di priorità A, per ogni livello di complessità, si registra un recupero totale, per le altre classi di priorità la percentuale si riduce, fino ad arrivare al 49% in relazione ai ricoveri di classe D e complessità 1.

Anche i tempi medi di attesa sono decisamente diversi: con riferimento ai ricoveri di classe A il tempo di attesa medio massimo è pari a 32 giorni per i ricoveri di complessità 1, mentre per le altre classi di priorità i tempi medi aumentano fino ad arrivare a 219 giorni per i ricoveri di classe C e complessità 2.

Relativamente alle prestazioni di *screening*, il monitoraggio ha riguardato sia gli inviti inviati, sia le prestazioni erogate:

- per lo *screening* del tumore alla mammella risultano inviati inviti pari al 97% del fabbisogno stimato ed erogate prestazioni pari al 101% del fabbisogno stimato;
- per lo *screening* del tumore alla cervice uterina risultano inviati inviti pari al 106% del fabbisogno stimato ed erogate prestazioni pari al 89% del fabbisogno stimato;
- per lo *screening* del tumore al colon retto risultano inviati inviti pari al 113% del fabbisogno stimato ed erogate prestazioni pari al 106% del fabbisogno stimato.

Si tratta di dati indubbiamente positivi rispetto ai risultati raggiunti, ma che tuttavia forniscono una rappresentazione parziale del fenomeno.

Infatti, i risultati raggiunti hanno tenuto conto della situazione del sistema sanitario nell'anno 2019, dando per assunto che fosse una situazione non problematica in termini di liste d'attesa e, quindi, senza prevedere un miglioramento, rispetto ad un periodo in cui già erano presenti lunghe liste di attesa.

In ogni caso, il dato del fabbisogno potrebbe essere sottostimato in quanto non comprensivo delle prescrizioni che non si sono concretizzate in una prenotazione, in conseguenza della rinuncia dell'assistito a richiedere la prestazione per indisponibilità dell'offerta.

12. Anche per il 2022 non sono state trasmesse a questa Sezione le relazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 170, Legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative al bilancio della GSA, per le quali vige l'obbligo di compilazione in virtù del D.Lgs. n. 118/2011.

Si evidenziano ancora ritardi nell'adozione dei bilanci della GSA e, di conseguenza, nell'approvazione dei bilanci consolidati del SSR; ritardi che inevitabilmente incidono sulla certificazione da parte del Collegio dei revisori e sulla redazione, da parte dello stesso Organo, della prevista relazione, la quale, infatti continua a non essere trasmessa. Inoltre, emergono ancora carenze rispetto alle procedure contabili e ai correlati controlli.

13. Raffrontando i dati del conto economico al IV trimestre 2021 e quelli del bilancio d'esercizio consolidato del SSR per l'anno 2021, attualmente non ancora approvato dalla Giunta Regionale, emerge anzitutto il netto miglioramento del risultato d'esercizio nel CE consuntivo 2021: la perdita rilevata nel IV trimestre (-38 milioni di euro) è stata interamente recuperata e l'esercizio si è chiuso con un utile di 58,7 milioni di euro.

14. Alle scadenze di legge non risultavano ancora adottati i bilanci consuntivi delle Aziende: come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, il termine per l'adozione dei bilanci da parte delle aziende è il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, mentre l'approvazione da parte della Regione deve avvenire entro il 31 maggio.

Con DGR n. 9-7070 del 20 giugno 2023 la Giunta regionale ha ritenuto di prorogare la scadenza di adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 al 20 giugno 2023.

Come già ricordato dalla delibera di questa Sezione n. 92/2022, *«il termine per l'adozione del bilancio di esercizio degli enti in questione è fissato da fonte normativa avente rango primario e, segnatamente, dall'art. 31 D.Lgs. 3 giugno 2011, n. 118 [...]; in ossequio al principio di*

gerarchia delle fonti, da ciò consegue che un termine fissato con fonte primaria non possa essere derogato da atto di rango ad esso subordinato, quale è una delibera di Giunta Regionale».

15. Il CE del IV trimestre 2022 evidenzia una perdita pari a circa 21 milioni di euro, in peggioramento rispetto al risultato dell'esercizio precedente (+58,7 milioni di euro), ma decisamente inferiore alla perdita prevista (circa 709 milioni di euro).

La spesa per “consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro” risulta in diminuzione sia per le prestazioni sanitarie, sia per quelle non sanitarie, coerentemente con l'evolversi della situazione emergenziale, la quale ne aveva determinato un notevole incremento (nel 2021 più del 50% di questa tipologia di spesa risultava sostenuta per la gestione dell'emergenza Covid).

La spesa per il personale dipendente aumenta rispetto al 2021 per un importo pari a circa 34,5 milioni di euro, passando da 2,984 a 3,019 miliardi di euro circa, importo superiore di circa 21,5 milioni di euro rispetto a quanto previsto.

Anche nel 2022 la spesa del personale aumenta in tutte le tipologie di ruolo (sanitario, professionale, tecnico, amministrativo).

Aumenta sia la spesa per il personale dirigente che quella per il personale del comparto in tutti i ruoli tranne in quello sanitario, in cui aumenta solo la spesa per il comparto (+39 milioni di euro), mentre diminuisce quella per il personale dirigenziale (-15 milioni di euro): l'incremento della spesa per il comparto è da ascrivere non solo a nuove assunzioni, ma anche a stabilizzazioni, oltre agli oneri relativi al CCNL del triennio 2019-2021 siglato il 2 novembre 2022.

Tra gli accantonamenti dell'esercizio risultano quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati valorizzata per 144 milioni di euro, in aumento di 46 milioni di euro rispetto al 2021.

Tale voce comprende gli accantonamenti per quota FSR indistinto finalizzato, valorizzata per 55,666 milioni di euro, in aumento di 11,263 milioni di euro rispetto al 2021.

Tra questi sono compresi anche 11,690 milioni di euro riferiti alle risorse destinate al recupero delle liste d'attesa, che quindi risultano non ancora utilizzati, nonostante la presenza di prestazioni da recuperare anche al 31 dicembre 2022.

16. L'emergenza sanitaria ha reso ancora più evidente la carenza di personale sanitario, lamentata in tutti gli anni dalle Aziende sanitarie e fronteggiata fin da subito con misure

di rafforzamento del personale medico ed infermieristico, attraverso lo stanziamento di fondi *ad hoc* e procedure straordinarie di reclutamento.

La proroga per l'anno 2022 di alcune delle disposizioni adottate in piena emergenza ha permesso di utilizzare forme di reclutamento straordinarie, al fine di continuare il rafforzamento del personale medico ed infermieristico.

Per quanto attiene il personale dipendente a tempo determinato, l'anno 2022 è stato caratterizzato dall'avvio dall'*iter* di attuazione della norma in tema di stabilizzazioni di cui all'art. 1, comma 268, lett. b), Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*Legge di Bilancio per il 2022*).

17. In alcune Aziende, la carenza di personale medico è stata tale da costringerle a stipulare contratti di servizi per garantire l'erogazione di servizi essenziali in ambito medico.

Il fenomeno dei medici cc.dd. "*gettonisti*" si è diffuso soprattutto nell'ultimo triennio: il compenso a loro garantito, superiore a quello riconosciuto ai medici ospedalieri, ha spinto molti ad abbandonare l'impiego pubblico.

Peraltro, tale costo non è soggetto ai vincoli del costo del personale e, quindi, un massivo ricorso a tale strumento potrebbe configurare un'elusione della normativa in materia di contenimento del costo del personale.

Inoltre, la scelta dei medici a cui affidare l'incarico non è effettuata direttamente dalle ASR ma viene rimessa alle cooperative, con possibili conseguenze in termini di qualità del servizio erogato.

18. L'art. 1 Legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 ha previsto la costituzione, tramite delibera del Presidente di Giunta, dell'Azienda Zero, quale ente del Servizio Sanitario Regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia.

L'Azienda Sanitaria Zero è stata costituita con D.P.G.R. n. 9 del 18 febbraio 2022.

Nelle more dell'avvio delle procedure di selezione regionale e della nomina del Direttore Generale, la D.G.R. 31 marzo 2022, n. 32-4847 ne ha disposto il commissariamento, attribuendo al Commissario i poteri spettanti per legge al Direttore Generale.

Il CE al IV trimestre 2022 denota un risultato in utile di euro 1.418.804,08, derivante esclusivamente dal saldo della gestione operativa.

I ricavi della produzione - che coincidono quasi completamente con i contributi regionali in conto esercizio - sono pari ad euro 3.755.717,19, superiori ai costi della produzione (che sono pari ad euro 2.336.913,11).

Emerge l'assenza del costo del personale, che conferma il ricorso a convenzioni con personale già in servizio presso altre Aziende regionali: infatti, la voce *acquisti di servizi* è prevalentemente determinata dal rimborso degli oneri stipendiali al personale comandato.

